



Comune di Gianico

(Provincia di Brescia)

Piazza Alpini, 12 - 25040 - Gianico – Tel. +390364.531570 Fax: +390364.535261

<http://www.comune.gianico.bs.it>

e-mail: info@comune.gianico.bs.it

DISCIPLINARE DI GARA – CONCESSIONE DI LAVORI PUBBLICI (Norme Integrative al bando di gara mediante procedura aperta)

articoli 144 e 145 del decreto legislativo n. 163 del 2006

procedura: aperta, art. 3, comma 37 e art. 55, comma 5, decreto legislativo n. 163 del 2006
criterio: offerta economicamente più vantaggiosa art. 83 del decreto legislativo n. 163 del 2006

Realizzazione centrale idroelettrica sul Torrente Re di Gianico

CUP: C45F07000140007

CIG (SIMOG): 0154625096

PARTE PRIMA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

1. Modalità di presentazione dell'offerta:

- a) il plico contenente tre buste interne con la documentazione di cui al successivo Capo 2 (**busta «A»**), l'offerta tecnica con le proposte di cui al successivo Capo 3.1 (**busta «B»**) e l'offerta economica di cui al successivo Capo 3.2 (**busta «C»**), deve pervenire, a pena di esclusione dalla gara, a mezzo raccomandata del servizio postale oppure mediante agenzia di recapito autorizzata, entro il termine perentorio di cui al **punto IV.3.4) del bando di gara**, all'indirizzo appositamente indicato al **punto I.1) del bando di gara**;
- b) la consegna a mano del plico direttamente all'indirizzo di cui alla precedente lettera a), è ammessa esclusivamente nella forma di autoprestazione ai sensi dell'articolo 8 decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, tutti i giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 10,00 alle ore 12,00; fanno fede la data e l'ora di presentazione apposte sul plico a cura dell'addetto alla ricezione;
- c) il recapito tempestivo del plico rimane in ogni caso ad esclusivo rischio del mittente; la Stazione appaltante non è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi di ritardo nel recapito del plico;
- d) il plico deve recare all'esterno, oltre all'intestazione del mittente e all'indirizzo dello stesso, le indicazioni relative all'oggetto della gara e al giorno di scadenza della medesima; si consiglia altresì di apporre all'esterno la dicitura «Documenti di gara: NON APRIRE»;
- e) il plico deve essere sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura; la sigillatura del plico deve essere effettuata con ceralacca o nastro adesivo antistrappo, almeno per quanto riguarda i lembi incollati dal concorrente dopo l'introduzione del contenuto, e non è necessaria per i lembi preincollati in sede di fabbricazione delle buste;
- f) le buste interne devono essere chiuse e controfirmate sui lembi di chiusura; le buste interne contenenti l'offerta tecnica (**busta «B»**) di cui al successivo Capo 3.1, e l'offerta economica di cui al successivo Capo 3.2 (**busta «C»**) devono essere altresì sigillate con ceralacca o nastro adesivo antistrappo, con le modalità di cui alla precedente lettera e);
- g) il plico deve contenere obbligatoriamente al proprio interno tre buste recanti l'intestazione del mittente e la dicitura inequivocabile, rispettivamente come segue:

«A – Documentazione», «B – Offerta tecnica» e «C – Offerta economica».

2. Contenuto della prima busta interna «A – Documentazione»:

- a) dichiarazione relativa alle condizioni di ammissione con la quale il concorrente dichiara il possesso:
 - a.1) dei requisiti di ordine generale di cui al successivo punto 2.1;
 - a.2) dei requisiti di ordine speciale relativi alla capacità economico-finanziaria del concessionario di cui al successivo punto 2.2;
 - a.3) dei requisiti di ordine speciale relativi alla capacità tecnica del concessionario di cui al successivo punto 2.3;
 - a.4) dei requisiti di ordine speciale relativi alla capacità tecnica del concessionario che intende eseguire direttamente i lavori, di cui al successivo punto 2.4;
- b) cauzione provvisoria, ai sensi dell'articolo 75, commi da 1 a 6, del decreto legislativo n. 163 del 2006, richiesta al **punto VI.2), lettera b.1), del bando di gara**, costituita, a scelta dell'offerente, da:

- b.1) contanti o titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della Stazione concedente;
- b.2) fideiussione bancaria o assicurativa, o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo n. 385 del 1993, recante la clausola di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, dell'immediata operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione concedente e con validità non inferiore a 180 giorni dal termine di scadenza per la presentazione dell'offerta; tali condizioni si intendono soddisfatte qualora la cauzione sia prestata con la scheda tecnica di cui al modello 1.1, approvato con d.m. n. 123 del 2004 a condizione che sia riportata la clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile; in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora formalmente costituito la fideiussione deve essere intestata a tutti i soggetti che intendono raggrupparsi o consorziarsi;
- c) impegno di un fideiussore, ai sensi dell'articolo 75, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006, a rilasciare la cauzione definitiva di cui all'articolo 113 del decreto legislativo n. 163 del 2006, qualora il concorrente risultasse aggiudicatario; tale impegno:
- c.1) deve essere prodotto e sottoscritto mediante atto autonomo qualora la cauzione provvisoria sia prestata in una delle forme di cui alla precedente lettera b), punto b.1);
- c.2) si intende assolto e soddisfatto qualora la cauzione sia prestata in una delle forme di cui alla precedente lettera b), punto b.2), mediante la scheda tecnica di cui allo schema di polizza tipo 1.1, approvato con d.m. n. 123 del 2004; in caso contrario deve essere riportato espressamente all'interno della fideiussione o in appendice alla stessa;
- d) dichiarazione, richiesta al **punto VI.3), lettera j), del bando di gara**, di avere esaminato gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico, di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto, attestando altresì di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto, ai sensi dell'articolo 71, comma 2, del d.P.R. n. 554 del 1999;
- e) attestazione della Stazione concedente di avvenuto sopralluogo assistito in sito e di avvenuta presa visione del progetto, con le modalità di cui al Capo 4, lettera d), del presente disciplinare di gara, richiesta al **punto VI.3, lettera m), del bando di gara**, autonoma e indipendente rispetto alla dichiarazione di cui alla precedente lettera d); l'assenza di tale attestazione non è causa di esclusione qualora il sopralluogo assistito e la presa visione siano stati comunque accertati per iscritto e tale condizione risulti agli atti della stazione concedente;
- f) ai sensi dell'articolo 71, comma 2, del d.P.R. n. 554 del 1999, il concorrente si assume ogni responsabilità in ordine alla congruità dei prezzi, mediante la dichiarazione di cui alla precedente lettera d);
- g) attestazione di avvenuto pagamento del contributo di **euro 70,00** a favore dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, mediante versamento on-line al portale <http://riscossione.avlp.it> previa registrazione oppure sul c/c postale n. 73582561 intestato a "Aut. Contr. Pubb." via di Ripetta, 246 - 00186 Roma, indicando il proprio codice fiscale e il codice identificativo della procedura di riferimento CIG (SIMOG) di cui al **punto IV.2.1), del bando di gara**; e riportato in epigrafe al presente disciplinare di gara;
- h) **limitatamente ai concorrenti che presentano l'offerta tramite procuratore o institore**: ai sensi degli articoli 1393 e 2206 del codice civile, deve essere allegata la scrittura privata autenticata o l'atto pubblico di conferimento della procura o delle preposizioni institorie o, in alternativa, una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera u), del d.P.R. n. 445 del 2000, attestante la sussistenza e i limiti della procura o della preposizione institoria, con gli estremi dell'atto di conferimento;
- i) **limitatamente ai raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti**, ai sensi dell'articolo 37, commi 1, 3, 5, 7, primo periodo, 12, 13 e 14, del decreto legislativo n. 163 del 2006, deve essere allegato:
- i.1) se non ancora costituiti: dichiarazione di impegno alla costituzione mediante conferimento di mandato al soggetto designato quale mandatario o capogruppo, corredato dall'indicazione dei lavori o della quota di lavori affidate ai componenti del raggruppamento temporaneo o del consorzio ordinario, ai sensi dell'articolo 37, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006;

- tale impegno alla costituzione può essere omesso qualora sia presentato sul foglio dell'offerta o unitamente a questa, ai sensi del successivo Capo 3.3, lettera f), punto f.2);
- i.2) se già formalmente costituiti: copia autentica dell'atto di mandato collettivo speciale, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario o capogruppo e l'indicazione dei lavori o della quota di lavori da affidare ad ognuno degli operatori economici componenti il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario; in alternativa, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con la quale si attesti che tale atto è già stato stipulato, indicandone gli estremi e riportandone i contenuti;
 - i.3) in ogni caso ciascun soggetto concorrente raggruppato o consorziato o che intende raggrupparsi o consorziarsi deve presentare e sottoscrivere le dichiarazioni di cui al successivo Capo 2.1 nonché, in relazione al grado di partecipazione, di cui ai successivi Capi 2.2, 2.3, 2.4 e 2.5, distintamente per ciascun operatore economico in relazione al possesso dei requisiti di propria pertinenza;
- j) **limitatamente ai consorzi di cooperative o di imprese artigiane:**
 - j.1) ai sensi dell'articolo 37, comma 7, secondo periodo, del decreto legislativo n. 163 del 2006, deve essere indicato il consorziato o i consorziati per i quali il consorzio concorre alla gara;
 - j.2) il consorziato o i consorziati così indicati devono possedere i requisiti di cui all'articolo 38 del decreto legislativo n. 163 del 2006 e presentare le dichiarazioni di cui al successivo Capo 2.1;
 - k) **limitatamente ai concorrenti che intendono avvalersi del subappalto:** una dichiarazione, ai sensi dell'articolo 118, comma 2, quarto periodo, del decreto legislativo n. 163 del 2006, con la quale il concorrente indica quali lavori intende subappaltare e, se del caso, in quale quota;
 - l) **limitatamente ai concorrenti che ricorrono all'avvalimento:** ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49 del decreto legislativo n. 163 del 2006, il concorrente può avvalersi, per determinati requisiti di ordine speciale relativi alla capacità tecnica, dei requisiti posseduti da altro operatore economico (denominato impresa "ausiliaria"), alle condizioni di cui al successivo Capo 4, lettera b);
 - m) **limitatamente ai concorrenti che intendono affidare i lavori ad imprese collegate:** ai sensi e per gli effetti dell'articolo 149, commi 3, 4, 5 e 6, del decreto legislativo n. 163 del 2006, il concorrente deve indicare l'elenco completo delle imprese collegate alle quali intenda affidare direttamente i lavori; le predette imprese collegate devono presentare le dichiarazioni di cui al successivo Capo 2.1, nonché, in relazione al grado di partecipazione, di cui al successivo Capo 2.4, distintamente per ciascuna di esse in relazione al possesso dei requisiti di propria pertinenza;
 - n) **ai fini della acquisizione d'ufficio del DURC** è richiesta la presentazione del modello unificato INAIL-INPS-CASSA EDILE, compilato nei quadri «A» e «B» oppure, in alternativa, l'indicazione:
 - n.1) del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato;
 - n.2) per l'INAIL: codice ditta, sede territoriale dell'ufficio di competenza, numero di posizione assicurativa;
 - n.3) per l'INPS: matricola azienda, sede territoriale dell'ufficio di competenza;
 - n.4) per la Cassa Edile (CAPE): codice impresa, codice e sede cassa territoriale di competenza.

2.1. Situazione personale dell'offerente di cui al punto III.2.1) del bando di gara (articoli 34, 38 e 39, del d.lgs. n. 163 del 2006)

Una o più dichiarazioni, redatte ai sensi della Parte Terza, Capo 1, attestanti le seguenti condizioni:

- 1) **requisiti di idoneità professionale** di cui all'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo n. 163 del 2006, costituiti dall'iscrizione nei registri della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura o altro registro ufficiale per i concorrenti stabiliti in un paese diverso dall'Italia, ai sensi dell'Allegato XI.A al decreto legislativo n. 163 del 2006; la dichiarazione deve essere completa dei numeri identificativi e della località di iscrizione, nonché delle generalità dei rappresentanti legali e dei direttori tecnici in carica;
- 2) **requisiti di ordine generale** di cui all'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo n. 163 del 2006, costituiti dall'assenza delle seguenti cause di esclusione:
 - a) stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
 - b) pendenza di procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge n. 1423 del 1956, o una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge n. 575 del 1965, con riferimento a tutte le persone fisiche componenti il concorrente che siano titolari di responsabilità legale, di poteri contrattuali o di direzione tecnica, come segue:
 - il titolare in caso di impresa individuale;
 - tutti i soci in caso di società di persone;
 - tutti i soci accomandatari in caso di società in accomandita semplice;
 - tutti i rappresentanti legali in caso di società di capitali o altri tipi di società o consorzi;
 - i procuratori o gli institori qualora l'offerta sia presentata da tali soggetti;
 - i direttori tecnici;

- c) sentenza di condanna passata in giudicato, o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18; resta salva l'applicazione dell'articolo 178 del codice penale e dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale; le dichiarazioni relative all'assenza delle cause di esclusione di cui alla presente lettera c) (sentenze di condanna passata in giudicato, decreti penali irrevocabili e sentenze di applicazione della pena su richiesta), devono riguardare tutte le persone fisiche componenti il concorrente che siano titolari di responsabilità legale, di poteri contrattuali, o di direzione tecnica, come segue:
- il titolare in caso di impresa individuale;
 - tutti i soci in caso di società di persone;
 - tutti i soci accomandatari in caso di società in accomandita semplice;
 - tutti i rappresentanti legali in caso di società di capitali o altri tipi di società o consorzi;
 - i procuratori o gli institori qualora la domanda sia presentata da tali soggetti;
 - i direttori tecnici;
- le dichiarazioni relative all'assenza delle cause di esclusione di cui alla presente lettera c), (sentenze di condanna passata in giudicato, decreti penali irrevocabili e sentenze di applicazione della pena su richiesta), devono riguardare anche i soggetti sopraelencati che siano cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara; pertanto il concorrente deve dichiarare:
- c.1) se vi siano o non vi siano soggetti titolari di responsabilità legale, di poteri contrattuali, o di direzione tecnica, cessati dalla carica nell'ultimo triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara;
 - c.2) qualora vi siano tali soggetti, l'assenza delle cause di esclusione oppure l'indicazione delle sentenze passate in giudicato, dei decreti penali irrevocabili e delle sentenze di applicazione della pena su richiesta, in capo a tali soggetti cessati;
 - c.3) qualora vi siano soggetti nelle condizioni di cui al precedente punto c.2), per i quali sussistano cause di esclusione, dimostrazione di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata del soggetto cessato;
- d) violazione del divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge n. 55 del 1990;
 - e) gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
 - f) grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o errore grave nell'esercizio dell'attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;
 - g) violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
 - h) false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara o per l'affidamento di subappalti, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
 - i) violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;
 - l) mancata ottemperanza agli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (diritto al lavoro dei disabili); a tale scopo, ai fini dell'articolo 17 della predetta legge n. 68 del 1999, in relazione al numero dei dipendenti, calcolato con le modalità di cui all'articolo 4 della predetta legge e tenuto conto delle esenzioni per il settore edile di cui all'articolo 5, comma 2, della stessa legge, modificato dall'articolo 1, comma 53, della legge n. 247 del 2007, deve essere dichiarata una delle seguenti condizioni:
 - l.1) se il numero dei dipendenti sia inferiore a 15;
 - l.2) se il numero dei dipendenti sia pari o superiore a 15 ma inferiore a 35 e non siano state effettuate assunzioni dopo il 18 gennaio 2000;
 - l.3) se il numero dei dipendenti sia pari o superiore a 15 e siano state effettuate assunzioni dopo il 18 gennaio 2000 oppure sia pari o superiore a 35 e, in questi casi, deve essere altresì dichiarato di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e di aver ottemperato ai relativi obblighi;
 - m) sanzione di interdizione di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 231 del 2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione (ad esempio: per atti o comportamenti discriminatori in ragione della razza, del gruppo etnico o

linguistico, della provenienza geografica, della confessione religiosa o della cittadinanza, ai sensi dell'articolo 44, comma 11, del decreto legislativo n. 286 del 1998; per emissione di assegni senza copertura ai sensi degli articoli 5, comma 2, e 5-bis della legge n. 386 del 1990; per sospensioni ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2008);

- n) sospensione o decadenza dell'attestazione SOA da parte dell'Autorità per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario informatico;
- o) con riferimento a tutte le persone fisiche componenti il concorrente che siano titolari di responsabilità legale, di poteri contrattuali o di direzione tecnica, come segue:
- il titolare in caso di impresa individuale;
 - tutti i soci in caso di società di persone;
 - tutti i soci accomandatari in caso di società in accomandita semplice;
 - tutti i rappresentanti legali in caso di società di capitali o altri tipi di società o consorzi;
 - i procuratori o gli institori qualora l'offerta sia presentata da tali soggetti;
 - i direttori tecnici;

che pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 (concussione) e 629 (estorsione) del codice penale, aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge n. 152 del 1991, convertito dalla legge n. 203 del 1991 (in quanto commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale o al fine di agevolare l'attività delle associazioni mafiose previste dallo stesso articolo), non risultino aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge n. 689 del 1981 (fatto commesso nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima ovvero in stato di necessità o di legittima difesa); la circostanza ostativa deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nei tre anni antecedenti alla pubblicazione del bando di gara;

- p) forme di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con altro offerente, o qualsiasi relazione, anche di fatto, se comportino l'imputazione delle offerte a un unico centro decisionale; a tal fine la dichiarazione deve, alternativamente:

p.1) attestare l'assenza di una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con nessun offerente alla stessa gara;

p.2) indicare il concorrente con cui sussiste la situazione di controllo o di altra relazione, e di aver formulato autonomamente l'offerta; in tal caso la dichiarazione deve essere corredata da una busta chiusa separata, interna al plico, contenente la documentazione utile a dimostrare che la situazione di controllo o la relazione non hanno influito sulla formulazione dell'offerta;

- 3) **assenza di partecipazione plurima**, ai sensi degli articoli 36, comma 5, e 37, comma 7, del decreto legislativo n. 163 del 2006, ovvero che alla stessa gara non partecipa contemporaneamente:

a) individualmente e in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, oppure in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario;

b) individualmente o in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario e quale consorziata di un consorzio stabile o di un consorzio di cooperative o di imprese artigiane per la quale il consorzio concorre e a tal fine indicata per l'esecuzione.

2.2. Requisiti di capacità economico-finanziaria, punto III.1.2), lettere a) e b), del bando di gara.

Requisiti del concessionario.

- 1) Una dichiarazione, redatta ai sensi della Parte Terza, Capo 1, del presente disciplinare di gara, attestante il possesso dei requisiti di cui all'articolo 98, comma 1, lettera a) e b), d.P.R. n. 554 del 1999, come segue:

- a) articolo 98, comma 1, lettera a), del d.P.R. n. 554 del 1999 e **punto III.1.2), lettera a), del bando di gara**: fatturato medio annuo ottenuto negli ultimi cinque esercizi disponibili precedenti alla pubblicazione del bando di gara:

Quinquennio di riferimento: anni	2004	2005	2006	2007	2008
Fatturato totale complessivo nel quinquennio: non inferiore a					euro 1.038.728,70
Fatturato medio annuo = fatturato totale / 5: non inferiore a					euro 207.745,74
					10% dell'investimento

- b) requisiti di cui all'articolo 98, comma 1, lettera b), del d.P.R. n. 554 del 1999 e **punto III.1.2), lettera b), del bando di gara** al capitale sociale:

Capitale sociale: non inferiore a	euro 103.872,37
	1/20 dell'investimento

	5% dell'investimento
--	----------------------

- 2) Ai sensi dell'articolo 98, comma 2, del d.P.R. n. 554 del 1999, qualora il concorrente alla concessione non sia in possesso dei requisiti di capacità tecnica di cui al successivo capo 2.3, deve essere in possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria di cui al precedente numero 1), lettere a) e b), in misura tripla rispetto a quanto ivi richiesto e precisamente:

a) fatturato medio annuo ottenuto negli ultimi cinque esercizi:

Fatturato totale complessivo nel quinquennio: non inferiore a	euro 3.116.186,10
Fatturato medio annuo = fatturato totale / 5: non inferiore a	euro 623.237,22
	30% dell'investimento

b) capitale sociale:

Capitale sociale: non inferiore a	euro 311.618,61
	3/20 dell'investimento
	15% dell'investimento

- 3) ai sensi dell'articolo 98, comma 4, del d.P.R. n. 554 del 1999, qualora il concorrente alla concessione sia costituito da un raggruppamento temporaneo o da un consorzio ordinario, i requisiti previsti dal precedente numero 1), lettere a) e b), eventualmente richiesti in misura tripla ai sensi del precedente numero 2), devono essere posseduti:

- in caso di raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale dalla capogruppo nella misura minima del 40% e dalle mandanti o dalle consorziate nella misura minima del 10% ai sensi dell'articolo 95, comma 2, del citato d.P.R.;
- in caso di raggruppamento temporaneo di tipo verticale dalla capogruppo e dalle mandanti in relazione alle prestazioni assunte da ciascuna, ai sensi dell'articolo 95, comma 3, del citato d.P.R.

2.3. Requisiti di capacità tecnica, punto III.1.3), lettere c) e d), del bando di gara.

Requisiti del concessionario.

Una o più dichiarazioni, redatte ai sensi della Parte Terza, Capo 1, del presente disciplinare di gara, attestanti il possesso dei requisiti di cui all'articolo 98, comma 1, lettere c) e d), del d.P.R. n. 554 del 1999, devono essere posseduti dal concorrente nelle misure che seguono:

- a) articolo 98, comma 1, lettera c), del d.P.R. n. 554 del 1999: importo medio annuo dei servizi, affini a quello in gara, espletati negli ultimi cinque anni precedenti alla pubblicazione del bando di gara:

Quinquennio di riferimento: dal al

Importo in servizi, affini a quello in gara, complessivo nel quinquennio: non inferiore a	euro 519.364,35
Importo medio annuo = importo complessivo / 5: non inferiore a	euro 103.872,37
	5% dell'investimento

- b) articolo 98, comma 1, lettera d), del d.P.R. n. 554 del 1999: importo di almeno un servizio affine a quello in gara espletato negli ultimi cinque anni precedenti alla pubblicazione del bando di gara:

Quinquennio di riferimento: dal al

Importo di almeno un servizio affine a quello in gara, svolto nel quinquennio: non inferiore a	euro 41.549,15
	2% dell'investimento

2.4. Requisiti di capacità tecnica, punto III.1.3), lettere e) ed f), del bando di gara.

Requisiti del concessionario che intende eseguire i lavori direttamente, o dell'impresa o delle imprese controllate o collegate alle quali il concessionario intende affidare i lavori.

Una o più dichiarazioni, redatte ai sensi della Parte Terza, Capo 1, del presente disciplinare di gara, attestanti il possesso dei requisiti di cui al combinato disposto dell'articolo 40 del decreto legislativo n. 163 del 2006 e degli articoli 73, 74 e 94, del d.P.R. n. 554 del 1999, come segue:

- a) il possesso dell'attestazione S.O.A., riportante tutti i contenuti rilevanti dell'originale (rappresentanti legali, direttori tecnici, partecipazione a consorzi, organismo di attestazione emittente, date di emissione e di scadenza, categorie e classifiche di attestazione rilevanti ai fini della partecipazione, annotazione del possesso del sistema di qualità); in luogo della dichiarazione, il possesso dell'attestazione S.O.A. può essere comprovato mediante allegazione dell'originale o di copia autenticata ai sensi di legge della medesima attestazione.

L'attestazione S.O.A. deve essere posseduta nelle categorie e nelle classifiche adeguate alle categorie e agli importi dei lavori da appaltare, ai sensi dell'articolo 3 e dell'allegato A al d.P.R. n. 34 del 2000, come richiesto al **punto III.1.3), lettera e), del bando di gara**, in conformità alla disciplina di cui al Capo 4, lettera a).

L'attestazione S.O.A. deve essere posseduta nella categoria OG9, in classifica IV.

Qualora il concessionario costruttore non sia in possesso dell'attestazione SOA nella categoria OG1, dovrà obbligatoriamente subappaltare a terzi i lavori della predetta categoria ai sensi dell'articolo 118 del decreto legislativo n. 163 del 2006, oppure affidarli sempre a terzi con le modalità di cui agli articoli 146, 149 e 150 del predetto decreto legislativo, in quanto applicabili;

- b) sono fatte salve le disposizioni in materia di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari ai sensi dell'articolo 37, commi 1, 3, e da 5 a 19, del decreto legislativo n. 163 del 2006, con le seguenti precisazioni:
- b.1) ai sensi dell'articolo 95, comma 2, del d.P.R. n. 554 del 1999, in caso di esecutori in raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di tipo orizzontale la mandataria o capogruppo deve essere in possesso del requisito nella misura non inferiore al 40% di quanto richiesto al concorrente singolo; ogni mandante deve essere in possesso del requisito nella misura non inferiore al 10% di quanto richiesto al concorrente singolo;
- b.2) ai sensi dell'articolo 95, comma 3, del d.P.R. n. 554 del 1999, in caso di esecutori in raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di tipo verticale la mandataria o capogruppo deve possedere il requisito nella categoria prevalente; nelle categorie scorporabili ciascuna mandante deve possedere il requisito previsto per l'importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l'impresa singola; i requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte da operatori economici mandanti devono essere posseduti dalla mandataria o capogruppo con riferimento alla categoria prevalente;
- b.3) qualora nel raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario siano presenti operatori economici che non eseguono i lavori in proprio, oppure che siano prevalentemente gestori o finanziatori, la ripartizione dei requisiti di cui ai precedenti punti sub. 1) e sub. 2), è relativa ai soli soggetti raggruppati o consorziati che intendano eseguire i lavori in proprio, intesi come sub-raggruppamento per la sola esecuzione; in tal caso la predetta ripartizione è verificata separatamente ed autonomamente rispetto alla ripartizione dei requisiti economico finanziari di cui al Capo 2.2, numero 3);
- c) certificazione del possesso del sistema di qualità della serie europea ISO 9001:2000, nel settore EA28, richiesta al **punto III.1.3), lettera f), del bando di gara**, rilasciata da un organismo accreditato SINCERT o da altra istituzione che ne abbia ottenuto il mutuo riconoscimento mediante sottoscrizione degli accordi EA-MLA o IAF; in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario il requisito deve essere posseduto da tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati, ad eccezione delle imprese che assumono lavori per i quali sia sufficiente la qualificazione in classifica II. Ai sensi dell'articolo 4 del d.P.R. n. 34 del 2000 il possesso di tale certificazione deve risultare obbligatoriamente da annotazione in calce all'attestazione S.O.A.;
- d) i requisiti di cui al presente Capo 2.4 possono essere ridotti qualora il concessionario assuma direttamente l'esecuzione di una sola parte dei lavori previsti; in tal caso i lavori non assunti direttamente devono essere affidati ad imprese collegate oppure essere appaltati a terzi, ferme restando le condizioni di cui al successivo Capo 4, lettera a).

3. Offerte.

3.1. Contenuto della seconda busta interna «B – Offerta tecnica»

In questa busta deve essere contenuta esclusivamente l'offerta tecnica, illustrante le proposte di varianti migliorative oggetto di valutazione, ai sensi del **punto IV.1), numeri 1, 2, 3, 4 e 5, del bando di gara**, nei limiti stabiliti dal Capitolato prestazionale, come descritto nel presente Capo. E' ammessa un'unica soluzione progettuale per ciascun elemento di valutazione; non sono ammesse, a pena di esclusione, proposte o soluzioni plurime o sotto forma di alternativa, anche per un solo elemento di valutazione. Ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del decreto legislativo n. 163 del 2006, l'offerta tecnica consiste in varianti migliorative al progetto posto a base di gara;

a) le proposte di varianti migliorative devono riguardare i seguenti elementi:

- 1 **qualità architettonica / ingegneristica:** la composizione architettonica dei manufatti, l'inserimento e la compatibilità paesaggistica, il layout, l'uso di soluzioni innovative e la funzionalità delle opere **peso 10,**
- 2 **pregio tecnico / qualità dei materiali:** le soluzioni adottate nella scelta dei materiali, delle apparecchiature, delle attrezzature e degli impianti da porre in opera e la loro durabilità al fine dell'ottimizzazione dei rendimenti idraulici ed elettrici complessivi dell'impianto..... **peso 15,**
la valutazione avviene sulla base della suddivisione in sub-elementi e sub-pesi come segue: di cui:
- 2.a - pregio strutturale: sub-peso 5
- 2.b - pregio della parte impiantistica: sub-peso 10
- 3 **caratteristiche ambientali:** mitigazione degli effetti antropici negativi dell'intervento sull'ambiente, contenimento dei consumi energetici per il funzionamento, contenimento delle risorse da utilizzare, efficienza energetica dell'intervento proposto, limitazione dell'inquinamento acustico **peso 5**
- 4 **contenimento dei costi di esercizio previsti:** descrizione e dimostrazione delle modalità di gestione e di manutenzione dell'impianto, con i relativi costi in termini di energia, materiali di consumo, personale e ogni altro onere connesso **peso 5**
- 5 **assistenza post-concessione:** garanzia di reperibilità dei ricambi presso l'impianto anche dopo la scadenza della concessione, modalità di garanzia e durata della medesima **peso 5**

b) le proposte di varianti migliorative devono essere illustrate **separatamente e ordinatamente**, in modo da individuare ciascun elemento di valutazione, nel seguente modo:

- b.1) **qualità architettonica / ingegneristica:** non più di 5 (cinque) elaborati grafici formato standard, integrabile da una relazione descrittiva costituita da non più di 10 (dieci) cartelle;
- b.2) **pregio tecnico / qualità dei materiali:** non più di 2 (due) elaborati grafici formato standard e una relazione descrittiva costituita da non più di 10 (dieci) cartelle, eventualmente allegando certificazioni di organismi accreditati o istituti indipendenti;
- b.3) **caratteristiche ambientali:** non più di 2 (due) elaborati grafici formato standard e una relazione descrittiva costituita da non più di 10 (dieci) cartelle;
- b.4) **contenimento dei costi di esercizio previsti:** una relazione descrittiva costituita da non più di 10 (dieci) cartelle, eventualmente allegando certificazioni di organismi accreditati o istituti indipendenti;
- b.5) **assistenza post-concessione:** una relazione descrittiva costituita da non più di 5 (cinque) cartelle;

c) per cartelle delle relazioni descrittive si intendono pagine in formato A4 con non più di 40 (quaranta) righe per pagina e con scrittura in corpo non inferiore a 10 (dieci) punti, eventualmente contenenti schemi o diagrammi; per elaborati grafici formato standard si intendono elaborati in formato non inferiore ad A4 e non superiore ad A1 con rappresentazioni in scala o fuori scala elaborate con qualunque tecnica grafica (disegni, schizzi, rendering, riproduzioni fotografiche ecc.);

d) in merito alle formalità della documentazione:

- d.1) tutta la documentazione dell'offerta tecnica deve essere sottoscritta dal concorrente su ogni foglio; qualora una relazione sia composta da fogli rilegati, spillati, cuciti o in altro modo collegati stabilmente, e siano numerati con la formula «pagina n. X di n. Y», oppure «X/Y», oppure l'ultima pagina riporti l'indicazione «relazione composta da n. Y pagine» (dove X è il numero di ciascuna pagina e Y il numero totale della pagine della singola relazione), è sufficiente che la sottoscrizione sia effettuata in chiusura sull'ultima pagina; le certificazioni di organismi accreditati o istituti indipendenti possono essere presentate in fotocopia semplice;
- d.2) in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora formalmente costituiti, devono essere sottoscritte, con le modalità di cui al precedente punto d.1), da tutti gli

- operatori economici raggruppati o consorziati;
- e) l'offerta tecnica deve comunque tener conto della documentazione progettuale messa a disposizione delle Stazione concedente ed essere coerente con la medesima documentazione, per quanto non attiene proposte di variante ammesse ai sensi della precedente lettera a);
 - f) l'eventuale quadro economico dei lavori e suddivisione di questi ultimi, i computi metrici o i preventivi di spesa parametrici, tutti gli altri costi di investimento, il cronoprogramma e ogni altro elemento numerico che abbia un collegamento logico diretto con l'offerta economica e temporale o con il Piano economico-finanziario contenuti nella busta «C», devono essere redatti su base 100; la loro articolazione contrattuale vincolante avverrà applicando i valori derivanti dall'offerta economica e temporale e dal Piano economico-finanziario;
 - g) la documentazione costituente l'offerta tecnica inserita nella busta «B» **non deve recare alcuna indicazione** dei valori riferiti ai costi, prezzi, tempi di esecuzione né altri elementi che attengano all'offerta economica e cronologica ovvero che consentano di desumere in tutto o in parte l'offerta del concorrente in relazione agli elementi quantitativi oggetto di valutazione contenuti nella busta «C», a pena di esclusione.
 - e) dall'offerta tecnica non deve risultare alcun elemento che possa rendere palese o consenta di desumere, direttamente o indirettamente, l'offerta di prezzo o di tempo oggetto di valutazione contenuti nella busta «C»; pertanto nell'offerta tecnica non devono essere contenuti elenchi di prezzi unitari, importi di lavori o di spese tecniche, tempistiche in valori assoluti;
 - f) l'offerta tecnica:
 - f.1) non comporta e non può comportare alcun maggior onere, indennizzo, rimborso, adeguamento o altro, a carico della Stazione appaltante, pertanto sotto il profilo economico l'importo contrattuale determinato in base all'offerta economica resta insensibile alla predetta offerta tecnica;
 - f.2) non può contenere elementi proposti sotto condizione di variazioni del prezzo;
 - f.3) non può esprimere o rappresentare soluzioni alternative, opzioni diverse, proposte condizionate o altre condizioni equivoche, in relazione a uno o più d'uno degli elementi di valutazione o altre condizioni che non consentano l'individuazione di un'offerta da valutare in modo univoco;
 - g) l'offerta tecnica dell'aggiudicatario, fermo restando quanto previsto alla Parte seconda, Capo 6, lettera e), costituisce obbligazione contrattuale specifica e integra automaticamente la documentazione progettuale posta a base di gara nonché il contratto di concessione.

3.2. Contenuto della terza busta interna - «C - Offerta economica»

In questa busta devono essere contenuti esclusivamente, a pena di esclusione:

- a) le offerte economiche e temporali, nonché gli altri elementi dell'offerta di natura quantitativa a valutazione vincolata, di cui al **punto IV.1), numeri 6, 7, 8, 9 e 10, del bando di gara**, come descritte nel successivo **Capo 3.3**;
- b) il Piano economico-finanziario dell'investimento, come descritto al successivo **Capo 3.4**.

3.3. Offerte economiche e temporali:

- a) le offerte economiche e temporali di cui al precedente Capo 3.2, lettera a), sono redatte mediante dichiarazione, su apposito foglio dell'offerta, sottoscritta dai concorrenti, indicando, oltre all'impegno verso il Comune del rimborso forfaiario una tantum pari ad Euro 281.276,37:
 - a.6) l'aumento percentuale offerto sul Canone annuo, parte fissa, rispetto all'importo di euro 40.000,00 posto a base di gara;
 - a.7) l'aumento percentuale offerto sul Canone annuo, relativamente alla parte variabile, aggiuntivo rispetto alla percentuale del 4% sui ricavi di gestione, posta a base di gara;
 - a.8) il ribasso percentuale sul periodo di realizzazione (esecuzione e messa in esercizio dell'impianto), sul termine di 365 giorni posto a base di gara;
 - a.9) il ribasso percentuale sul periodo di durata della concessione, rispetto al periodo di durata della concessione di 28 anni posto a base di gara;
 - a.10) la percentuale di livello di aggiornamento annuo del Canone annuo (parte fissa di cui al precedente punto a.6)) aggiuntiva rispetto alla misura intera del 100% dell'indice ISTAT FOI;
- b) i ribassi e gli aumenti in percentuale sono indicati obbligatoriamente in cifre e in lettere; in caso di discordanza tra un ribasso indicato in cifre e quello indicato in lettere prevale il ribasso percentuale indicato in lettere;
- c) i valori assoluti ottenuti con l'applicazione dei ribassi e degli aumenti percentuali di cui alla precedente lettera b) devono essere desunti senza variazioni dal Piano economico-finanziario di cui al successivo Capo 3.4; gli stessi valori assoluti, nonché le relative incidenze percentuali, possono essere indicate anche solo in cifre; in caso di discordanza tra i valori assoluti e le percentuali, ovvero

tra i valori assoluti indicati sul foglio dell'offerta e quelli risultanti dal Piano economico-finanziario, saranno ritenuti validi questi ultimi;

- d) le offerte relative agli elementi di cui alla precedente lettera a), non possono essere meno vantaggiose per la Stazione concedente rispetto ai valori posti a base di gara;
- f) **limitatamente ai raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari non ancora costituiti:** ai sensi dell'articolo 37, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006:
 - f.1) l'offerta economica deve essere sottoscritta su ciascun foglio dai legali rappresentanti di tutti gli operatori economici che compongono il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario;
 - f.2) l'offerta economica deve contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione, i concorrenti conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, indicato specificatamente e qualificato come capogruppo, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti e che si conformeranno alla disciplina prevista dalle norme per i raggruppamenti temporanei; tale impegno alla costituzione può essere omesso qualora sia stato presentato unitamente alla documentazione unita alla domanda di partecipazione in sede di qualificazione o assorbito e integrato nelle dichiarazioni presentate con la stessa documentazione ai sensi del precedente Capo 2, lettera i), punto i.1).

3.4. Piano economico-finanziario.

Il Piano economico-finanziario dell'investimento, deve essere redatto in coerenza logica con il modello del piano economico-finanziario di massima redatto dalla Stazione concedente e posto a base di gara, fatte salve le variazioni e gli adeguamenti necessari in relazione all'offerta del concorrente di cui al precedente Capo 3.3; in ogni caso il Piano economico-finanziario:

- a) deve riportare i dati di input, separatamente tra:
 - a.1) costi di investimento, distinti in quadro economico dei lavori (dettagliato tra lavori, impianti, oneri per la sicurezza, spese tecniche residue, arredi, attrezzature, rimborso spese forfitarie al Comune ecc.), spese tecniche, espropri, spese accessorie, altre spese di investimento, costi finanziari e altri costi, nonché, separatamente, l'I.V.A.;
 - a.2) struttura delle fonti di copertura e risorse di finanziamento, distinte tra equity (capitale sociale, mezzi e altri finanziamenti propri), indebitamento (senior, stand-by), altri contributi o entrate extragestionali una tantum, finanziamento I.V.A.;
- b) deve essere costituito dai seguenti fogli, articolati per tutta la durata della concessione, evidenziando il periodo di costruzione e il periodo di gestione nonché, ove rilevanti, l'eventuale parziale sovrapposizione tra la costruzione e la gestione e il periodo di start-up:
 - b.1) stato patrimoniale, suddiviso tra attivo (crediti verso soci, immobilizzazioni immateriali, immobilizzazioni materiali, attivo circolante, ratei e risconti attivi, altre voci dell'attivo) e passivo (voci del patrimonio netto, TFR, fondi diversi, debiti verso i soci, l'erario, i fornitori, gli enti previdenziali e il personale, risconti passivi, altre voci del passivo);
 - b.2) conto economico, suddiviso tra attività ricavi operativi (dai servizi principali e dai servizi ancillari) e costi operativi (materiale, energia, personale, spese di amministrazione, di promozione, spese per canone fisso e variabile di concessione comunale, canoni concessione demaniale, sovraccanoni comuni rivieraschi ed oneri per obblighi ittogenici, altri costi); Reddito operativo o EBITDA, ammortamenti e altri accantonamenti, EBIT o Margine operativo lordo, utili ante imposte o perdite, imposte, utile netto;
 - b.3) rendiconto finanziario (cash flow), con flusso di cassa operativo, spese di investimento, tiraggio delle fonti di finanziamento, flusso di cassa disponibile per il servizio del debito, rimborso capitale, riserve, eventuale DSRA (Debt Service Reserve Account), flusso di cassa ante dividendi e post dividendi;
 - b.4) indici di redditività: T.I.R. di progetto e V.A.N. di progetto; T.I.R. del capitale investito (o dell'azionista) e V.A.N. del capitale investito (o dell'azionista); D.S.C.R. minimo e D.S.C.R. medio; valore residuo dell'investimento (Terminal value) pari a zero e tempo di recupero del capitale investito (Pay back period);
- c) deve essere redatto utilizzando il tasso di inflazione utilizzato dal Piano economico-finanziario di massima redatto dalla Stazione concedente e posto a base di gara;
- d) deve essere sottoscritto con le stesse modalità previste al precedente Capo 3.3 per l'offerta economica.

4. Altre condizioni rilevanti per la partecipazione:

- a) **avvalimento:** in applicazione del Capo 2, lettera l), del presente disciplinare di gara, l'avvalimento è ammesso alle seguenti condizioni:
 - a.1) in relazione al requisito del fatturato e del capitale sociale di cui **al punto III.1.2), lettere a) e b), del bando di gara**, senza limiti;

- a.3) in relazione al requisito dei servizi svolti di cui **al punto III.1.3), lettere c) e d), del bando di gara**, senza limiti, ferma restando la indivisibilità del requisito di cui allo stesso punto III.1.3), lettera d);
- a.4) in relazione al requisito dell'attestazione S.O.A. di cui **al punto III.1.3), lettera e), del bando di gara**, senza limiti;
- a.5) il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascun requisito;
- a.6) il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascuna categoria di lavoro;
- a.7) alla documentazione amministrativa devono essere allegati:
- sub. 1) una dichiarazione del concorrente attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria;
 - sub. 2) una o più dichiarazioni dell'impresa ausiliaria con le quali quest'ultima:
 - attesta il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'articolo 38 del decreto legislativo n. 163 del 2006, secondo le modalità di cui al precedente Capo 2.1;
 - si obbliga verso il concorrente e verso la stazione concedente a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente e di cui si avvale il concorrente medesimo, attestandone il possesso in proprio con le modalità richieste ai concorrenti;
 - attesta che non partecipa alla gara in proprio o raggruppata o consorziata ai sensi dell'articolo 34 né si trova in una situazione di controllo di cui all'articolo 34, comma 2 con una delle altre imprese che partecipano alla gara;
 - sub. 3) originale o copia autentica del contratto con il quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire a quest'ultimo i requisiti e a mettere a disposizione dello stesso le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto; il contratto deve avere i contenuti minimi di cui all'articolo 1325 del codice civile e indicare i requisiti forniti e le risorse messe a disposizione; in ragione della libertà delle forme contrattuali, per l'ammissione, è sufficiente che risulti la inequivocabile volontà delle parti di stipulare un contratto di avvalimento, purché sia evidente la prova dell'intervenuto accordo ai sensi dell'articolo 1321 del codice civile; nel caso di avvalimento nei confronti di un operatore economico che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del contratto può essere presentata una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo con riferimento al concorrente e all'impresa ausiliaria;
- b) **riduzione dell'importo della cauzione provvisoria**: ai sensi dell'articolo 75, comma 7, del decreto legislativo n. 163 del 2006, l'importo della garanzia provvisoria di cui al precedente Capo 2, lettera b), è ridotto del 50 per cento per i concorrenti in possesso della certificazione del sistema di qualità della serie europea ISO 9001:2000 oppure ISO 9001:2008, con le seguenti precisazioni:
- b.1) la dimostrazione della predetta condizione avviene con le modalità di cui al Capo 2.5, lettera c);
 - b.2) la dimostrazione della predetta condizione è assorbita dal possesso del requisito di cui al **punto III.1.3), lettera e), del bando di gara** come descritto al Capo 2.5, lettera c), del presente disciplinare di gara, obbligatorio nella misura di cui all'articolo 4 del d.P.R. n. 34 del 2000;
 - b.3) in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di tipo orizzontale la riduzione è ammessa solo se la condizione ricorra per tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati; in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di tipo verticale la riduzione è ammessa esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente dagli operatori economici raggruppati o consorziati che si trovino singolarmente nella condizione di usufruire del beneficio; il beneficio della riduzione non è frazionabile tra gli operatori economici che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria;
 - b.4) in caso di avvalimento ai sensi dell'articolo 49 del Codice dei contratti, per beneficiare della riduzione, il requisito della qualità deve essere posseduto in ogni caso dall'operatore economico concorrente, indipendentemente dalla circostanza che sia posseduto dall'impresa ausiliaria; quest'ultima deve essere in possesso del requisito della qualità solo in relazione all'obbligo di cui all'articolo 4 del d.P.R. n. 34 del 2000 in funzione della classifica dell'attestazione S.O.A. messa a disposizione del concorrente;
 - b.5) ai fini della riduzione della cauzione, gli operatori economici concorrenti che non sono tenuti al possesso dell'attestazione S.O.A. possono dimostrare il possesso della certificazione di qualità presentando il relativo certificato in originale, in copia autenticata ovvero dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, a condizione che la certificazione sia stata rilasciata da un organismo accreditato ACCREDIA o da altra istituzione che ne abbia ottenuto il mutuo riconoscimento mediante sottoscrizione degli accordi EA-MLA o IAF per il settore EA di pertinenza;

- c) **obbligo di sopralluogo assistito e presa visione:** stante la particolarità dell'intervento in relazione alla sua ubicazione e allo stato di fatto del sito, sono obbligatori la visita di sopralluogo e la presa visione degli atti progettuali da parte del concorrente, ai sensi del **punto VI.2), lettera m), del bando di gara**, e del precedente Capo 1, lettera e), del presente disciplinare di gara, alle seguenti condizioni:
- c.1) il sopralluogo deve essere effettuato da un rappresentante legale o da un direttore tecnico del concorrente, come risultanti da certificato C.C.I.A.A. o da attestazione S.O.A., può essere fatto anche da soggetto diverso solo se munito di procura notarile o altro atto di delega scritto;
 - c.2) il soggetto che effettua il sopralluogo, munito di uno degli atti di cui al precedente punto c.1) e di un documento di riconoscimento in corso di validità, deve concordare con il responsabile del procedimento la data e l'ora della visita di sopralluogo e munirsi, dopo la visita, dell'attestazione rilasciata dagli uffici della stazione concedente;
 - c.3) ogni soggetto che effettua il sopralluogo può espletare tale adempimento per un solo operatore economico concorrente;
 - c.4) in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario sia già costituiti che non ancora costituiti, il sopralluogo può essere effettuato da uno qualunque degli operatori economici facenti parte del raggruppamento;
 - c.5) in caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile, il sopralluogo deve essere effettuato a cura del consorzio oppure dell'operatore economico consorziato per il quale il consorzio concorre;
 - c.6) la sola presa visione si ha per assoluta in caso di acquisto degli atti progettuali ai sensi della Parte Terza, Capo 2, lettera b), del presente disciplinare di gara; resta fermo l'obbligo di sopralluogo assistito.

5. Cause di esclusione in fase di ammissione:

- a) sono esclusi, senza che si proceda all'apertura del plico di invio, i concorrenti il cui plico d'invio:
 - a.1) è pervenuto dopo il termine perentorio di cui al **punto IV.3.4) del bando di gara**, indipendentemente dall'entità del ritardo e indipendentemente dalla data del timbro postale di spedizione, restando il recapito a rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, il plico non sia giunto a destinazione in tempo utile;
 - a.2) presenta modalità di chiusura e di confezionamento, compresi i sigilli e le sigle sui lembi, difformi da quanto prescritto dagli atti di gara;
 - a.3) non reca all'esterno l'indicazione dell'oggetto della gara o la denominazione del concorrente; in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario è sufficiente l'indicazione dell'operatore economico designato mandatario o capogruppo;
 - a.4) presenta strappi o altri segni palesi di manomissione che ne possono pregiudicare la segretezza;
- b) sono esclusi, dopo l'apertura del plico d'invio e prima dell'apertura delle buste interne, i concorrenti:
 - b.1) il cui plico d'invio non contiene la busta interna «B» dell'offerta tecnica oppure la busta interna «C» dell'offerta economica;
 - b.2) la cui busta interna «C» dell'offerta economica presenta modalità di chiusura e di confezionamento, compresi i sigilli e le sigle sui lembi, difformi da quanto prescritto dagli atti di gara, oppure presenta strappi o altri segni palesi di manomissione che ne possano pregiudicare la segretezza;
 - b.3) le cui buste interne non sono adeguatamente contrassegnate ovvero non consentono di individuare quale di esse contenga la documentazione, quale l'offerta tecnica e quale l'offerta economica;
- c) sono esclusi, dopo l'apertura della busta interna «A» con la documentazione e prima dell'apertura delle buste interne «B» dell'offerta tecnica e «C» dell'offerta economica, i concorrenti:
 - c.1) che non hanno presentato una o più di una delle dichiarazioni richieste, quand'anche una o più d'una delle certificazioni o dichiarazioni mancanti siano rinvenute nelle buste interne che vengano successivamente aperte per qualsiasi motivo, ad eccezione di quanto diversamente previsto dal presente disciplinare di gara;
 - c.2) che hanno presentato una o più d'una delle dichiarazioni richieste con indicazioni errate, insufficienti, non pertinenti, mendaci o non idonee all'accertamento di fatti, circostanze o requisiti per i quali sono prodotte, oppure non sottoscritte dal soggetto competente;
 - c.3) che non hanno dichiarato il possesso di uno o più d'uno dei requisiti di partecipazione in misura sufficiente o il possesso di una o più d'una delle qualificazioni rispetto a quanto prescritto;
 - c.4) che hanno dichiarato di voler subappaltare lavorazioni in misura tale da configurare cessione del contratto; oppure non hanno dichiarato di voler subappaltare lavorazioni appartenenti a categorie scorporabili costituite da opere generali con acronimo "OG" qualora non sia in possesso della qualificazione nelle stesse categorie;

- c.5) che hanno presentato una cauzione provvisoria di importo insufficiente, intestata ad altro soggetto, con scadenza anticipata rispetto a quanto previsto dagli atti di gara, carente di una delle clausole prescritte dagli atti di gara, oppure, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti formalmente, rilasciata senza l'indicazione di tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati;
- c.6) la cui cauzione non è corredata da una idonea dichiarazione di impegno, rilasciata da un istituto autorizzato, a rilasciare la cauzione definitiva in caso di aggiudicazione; salvo che tale dichiarazione sia assorbita nella scheda tecnica di cui allo schema tipo 1.1 approvato con d.m. n. 123 del 2004;
- c.7) che, da costituirsi in forma di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, non hanno prodotto l'atto di impegno di cui all'articolo 37, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006, salvo che tale impegno risulti unito all'offerta ai sensi del Capo 3.2.1, lettera f), punto f.2);
- c.8) che, da costituirsi in forma di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, non hanno dichiarato i lavori o le parti di lavoro da eseguirsi da parte di ciascun operatore economico raggruppato o consorziato, oppure che tale dichiarazione sia incompatibile con i requisiti degli operatori economici ai quali sono affidati o sia in contrasto con le disposizioni in materia di ripartizione dei requisiti ai sensi dell'articolo 95 del d.P.R. n. 554 del 1999;
- c.9) che, costituiti in consorzio di cooperative o di imprese artigiane, non hanno indicato il consorzio esecutore per il quale concorrono, o il consorzio indicato per l'esecuzione incorre in una della cause di esclusione di cui alla presente lettera c);
- c.10) che, costituiti in consorzio stabile e non avendo indicato di eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile, non hanno indicato il consorzio esecutore per il quale concorrono, o il consorzio indicato per l'esecuzione incorre in una della cause di esclusione di cui alla presente lettera c), oppure il consorzio stabile è costituito o partecipa in violazione dell'articolo 36, commi 1 e 5, del decreto legislativo n. 163 del 2006;
- c.11) che hanno fatto ricorso all'avvalimento senza aver ottemperato a quanto prescritto dall'articolo 49 del decreto legislativo n. 163 del 2006 o dal Capo 4, lettera a), del presente disciplinare di gara; le cause di esclusione di cui ai precedenti punti c.3), c.4) e c.5), operano anche nei confronti dell'operatore economico ausiliario;
- c.12) che non hanno effettuato nei termini il versamento all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici ai sensi del **punto VI.3), lettera k), del bando di gara** e del Capo 2, lettera g), del presente disciplinare di gara, o abbiano effettuato un versamento insufficiente; la sola assenza della ricevuta non è causa di esclusione se il versamento è stato effettuato nei termini e in misura corretta;
- c.13) che non hanno assolto l'obbligo di sopralluogo assistito in sito o di presa visione degli atti, richiesto al **punto VI.3), lettera m), del bando di gara**, come prescritto al precedente Capo 4, lettera c), del presente disciplinare di gara;
- d) sono comunque esclusi, a prescindere dalle specifiche previsioni che precedono, i concorrenti:
 - d.1) che si trovano, con riferimento ad un altro offerente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile oppure in altra relazione, anche di fatto, quale una reciproca commistione di soggetti con potere decisionale o di rappresentanza, anche con riguardo ad un operatore economico raggruppato in caso di raggruppamento temporaneo, o ad un consorzio indicato per il quale il consorzio concorre in caso di consorzio, o ad un operatore economico ausiliario, e non hanno dichiarato tale condizione oppure non hanno unito una busta chiusa con la documentazione utile a dimostrare che la situazione di controllo o la relazione non ha influito sulla formulazione dell'offerta, ai sensi dell'articolo 38, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 163 del 2006;
 - d.2) che si trovano in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, ancorché dichiarate inesistenti, sia accertata con qualunque mezzo dalla Stazione appaltante;
 - d.3) la cui documentazione è in contrasto con clausole essenziali che regolano la gara, espressamente previste dal presente disciplinare di gara, ancorché non indicate nel presente elenco;
 - d.4) la cui documentazione è in contrasto con prescrizioni legislative e regolamentari inderogabili, con le norme di ordine pubblico o con i principi generali dell'ordinamento giuridico.

PARTE SECONDA
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

1. Criterio di aggiudicazione

L'aggiudicazione avviene con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa applicando il metodo aggregativo-compensatore di cui all'allegato B al d.P.R. n. 554 del 1999, con le specificazioni che seguono:

a) la valutazione dell'offerta tecnica avviene distintamente per ciascuno degli elementi a valutazione di tipo qualitativo e discrezionale dei quali è composta, elencati al **punto IV.1), numeri 1, 2, 3, 4 e 5, del bando di gara:**

a.1) in base alla documentazione che costituisce l'offerta tecnica contenuta nella busta «B» di cui alla Parte Prima, Capo 3.1, a ciascun elemento di valutazione è attribuito un punteggio da ciascun commissario con il metodo del «confronto a coppie» secondo le linee-guida di cui all'allegato A al d.P.R. n. 554 del 1999, che qui viene richiamato esplicitamente;

a.2) per ciascun elemento sono effettuate le somme dei punteggi attribuiti da ciascun commissario ed è individuato il relativo coefficiente, riportando ad 1 (uno) la somma più alta e proporzionando a tale somma massima le somme calcolate per le altre offerte, secondo la formula:

$V(a)_i = P_i / P_{max}$
dove:
V(a)_i è il coefficiente della prestazione dell'elemento dell'offerta (a) relativo a ciascun elemento (i), variabile da zero a uno;
P_i è la somma dei punteggi attribuiti dai commissari all'elemento dell'offerta in esame risultante dal confronto a coppie;
P_{max} è la somma più alta dei punteggi attribuiti dai commissari all'elemento tra tutte le offerte;

a.4) in caso di mancata presentazione dell'offerta tecnica, al relativo concorrente è attribuito inderogabilmente il coefficiente "zero" in corrispondenza di tutti gli elementi di valutazione di cui alla precedente lettera a) e l'offerta tecnica non presentata non è oggetto di valutazione;

a.5) nel caso in cui un'offerta tecnica sia parziale, per la mancata presentazione di proposte di varianti migliorative relativamente ad uno o più d'uno degli elementi di valutazione, al relativo concorrente è attribuito inderogabilmente il coefficiente "zero" in corrispondenza dell'elemento o degli elementi di valutazione non presentati e i relativi elementi non presentati non sono oggetto di valutazione;

a.6) nel caso un'offerta tecnica o una parte della stessa relativa ad uno o più d'uno degli elementi di valutazione, sia in contrasto con gli adempimenti formali prescritti dal presente disciplinare di gara, troveranno applicazione rispettivamente i precedenti punti a.4) e a.5);

a.7) per gli elementi di cui al **punto IV.2.1), numero 2, del bando di gara**, scomposto in sub-elementi, il procedimento di valutazione e attribuzione dei coefficienti e dei punteggi di cui ai precedenti punti a.1), a.2) e a.3), è effettuato per ciascun sub-elemento al cui coefficiente è attribuito il relativo sub-peso; qualora nessuna offerta ottenga come punteggio, per l'intero elemento, il valore massimo del peso dell'elemento medesimo, è effettuata la riparametrazione dei punteggi assegnando il peso totale dell'elemento all'offerta che ha ottenuto il massimo punteggio quale somma dei punteggi dei sub-elementi, e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente, in modo che la miglior somma dei sub-pesi sia riportata al valore del peso in misura intera attribuito dal bando all'elemento;

b) la valutazione dell'offerta economica di cui al **punto IV.1), numeri 6, 7, 8, 9 e 10, del bando di gara**, contenuta nella busta «C» di cui alla Parte Prima, capo 3.2, avviene attribuendo i relativi coefficienti a ciascun elemento dell'offerta di cui alla precedente Parte Prima, Capo 3.3, lettera a), secondo la seguente formula:

$V(a)_i = R_i / R_{max}$
dove:
V(a)_i è il coefficiente dell'offerta (a) in esame variabile da zero a uno;
R_i è l'offerta in esame;
R_{max} è la migliore offerta (la più vantaggiosa per la Stazione concedente);

a tal fine per elemento dell'offerta si intende il valore percentuale dell'offerta medesima (in aumento o in diminuzione ma sempre in misura più vantaggiosa per la Stazione concedente, rispetto alla base di gara)

c) il punteggio dell'elemento (indice di valutazione) è individuato moltiplicando il relativo coefficiente per il peso (ponderazione) previsto dal bando di gara in corrispondenza dell'elemento medesimo;

- d) la graduatoria per l'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa è effettuata sommando i punteggi attribuiti a tutti gli elementi dell'offerta di ciascun concorrente, mediante l'applicazione della formula:

$$C(a) = \sum_n [W_i * V(a)_i]$$

dove:

- C(a)** è l'indice di valutazione dell'offerta (a), corrispondente al punteggio in graduatoria;
n è il numero degli elementi da valutare (nel caso 10) di cui al **punto IV.1)** del bando di gara;
W_i è il peso attribuito a ciascun elemento (i), ai sensi del **punto IV.1)** del bando di gara;
V(a)_i è il coefficiente della prestazione dell'elemento dell'offerta (a) relativo a ciascun elemento (i), variabile da zero a uno;
S_n è la somma dei prodotti tra i coefficienti e i pesi di ciascun elemento dell'offerta;

- e) **offerte anormalmente basse:** ai sensi dell'articolo 86, comma 3, del decreto legislativo n. 163 del 2006, sono soggette a verifica le offerte che appaiano anormalmente basse in base ad elementi specifici rilevati dalla Stazione appaltante;
- f) qualora la Stazione appaltante, in relazione alla natura e alla qualità delle offerte rapportate all'esiguità dei ribassi sui prezzi o all'assoluta accettabilità di questi ultimi, ritenga che una o più offerte, seppure ricadenti nella fattispecie di cui alla precedente lettera e), punto e.1), non possano essere considerate anomale, può omettere motivatamente la richiesta di giustificazioni;
- g) in tutti i casi nei quali risultino migliori due o più offerte uguali, l'aggiudicazione provvisoria è disposta mediante sorteggio tra le stesse; il sorteggio avviene in seduta pubblica;
- h) ai sensi dell'articolo 55, comma 4, del decreto legislativo n. 163 del 2006, la Stazione appaltante procede all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

2. Fase iniziale di ammissione alla gara:

- a) il soggetto che presiede il seggio di gara, il giorno e all'ora previsti al **punto II.3.8.) del bando di gara**, all'indirizzo di cui al **punto I.1) del bando di gara**, in seduta pubblica, dopo aver numerato progressivamente i plichi pervenuti nei termini, provvede a verificare:
- a.1) la correttezza formale e il confezionamento dei plichi e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione;
- a.2) dopo l'apertura dei plichi non esclusi, la correttezza formale e il confezionamento delle buste interne «B» contenenti l'offerta tecnica, dopo aver numerato progressivamente le buste in modo univoco con i relativi plichi; inoltre appone accanto ad ogni numero una lettera progressiva secondo la corrispondenza «1 = A; 2 = B ecc.»;
- a.3) la correttezza formale e il confezionamento delle buste interne «C» contenenti l'offerta economica e il Piano economico-finanziario, dopo aver numerato progressivamente le buste in modo univoco con i relativi plichi; in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione; diversamente provvede ad apporre all'esterno della busta «C» la propria firma, o a far apporre la firma di uno dei componenti del seggio di gara; quindi accantona le buste «C» sul banco degli incanti;
- b) il soggetto che presiede il seggio di gara provvede all'apertura della busta «A» contenente la documentazione e, sulla base della predetta documentazione, provvede a verificare:
- b.1) che non abbiano presentato offerte concorrenti che sono fra di loro in situazione di controllo o con commistione di centri decisionali e, in caso positivo, ad escluderli entrambi dalla gara;
- b.2) che i consorziati, per conto dei quali i consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 163 del 2006, hanno indicato che concorrono, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma e, in caso positivo, ad escludere entrambi dalla gara ai sensi dell'articolo 37, comma 7;
- b.3) che gli operatori economici raggruppati o consorziati, oppure le imprese ausiliarie, non abbiano presentato offerta in altra forma, singolarmente o in altri raggruppamenti o consorzi, oppure abbiano assunto la veste di imprese ausiliarie per conto di altri concorrenti e, in caso positivo, ad escludere entrambi dalla gara;
- b.4) l'adeguatezza della documentazione presentata, in relazione ai requisiti necessari alla partecipazione e ad ogni altro adempimento richiesto dal bando di gara, ivi compresa la correttezza della garanzia provvisoria e delle diverse dichiarazioni;
- b.5) che dagli atti ufficiali della Stazione concedente risulti assolto l'obbligo per i concorrenti dell'avvenuto sopralluogo e della presa visione ai sensi della precedente Parte Prima, Capo 2, lettera e), del presente disciplinare di gara, qualora tale verifica non sia già stata effettuata in via preliminare al momento dell'apertura della seduta di gara;
- c) il soggetto che presiede il seggio di gara provvede a proclamare l'elenco dei concorrenti ammessi e, separatamente, di quelli eventualmente esclusi esponendo per questi ultimi le relative motivazioni;
- d) qualora il numero dei concorrenti ammessi sia superiore a due, il soggetto che presiede il seggio di

- gara, in presenza del pubblico, provvede a sorteggiare un numero di offerenti non inferiore al 10 per cento delle offerte presentate e ammesse, arrotondato all'unità superiore, ai fini della verifica dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica di cui ai **punto III.1.2) e III.1.3) del bando di gara**, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo n. 163 del 2006; quindi dichiara sospesa la seduta;
- e) la Stazione concedente richiede ai concorrenti sorteggiati di comprovare, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta medesima, il possesso dei requisiti di cui alla precedente lettera d), con le seguenti modalità:
- e.1) il fatturato è comprovato: da parte delle ditte individuali, delle società di persone, dei consorzi di cooperative, dei consorzi tra imprese artigiane e dei consorzi stabili con la presentazione delle dichiarazioni annuali I.V.A.; da parte delle società di capitale con la presentazione dei bilanci, riclassificati in conformità alle direttive europee, e della relativa nota di deposito;
- e.2) il capitale sociale è comprovato con il certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o, per i soggetti stabiliti in uno stato diverso, da certificato analogo purché riportante l'indicazione del capitale sociale; oppure da verbale di assemblea straordinaria con autenticazione notarile o altro atto probatorio;
- e.3) i servizi svolti sono comprovati da una certificazione o attestazione del committente dalla quali risulti lo stesso committente, con i relativi recapiti, la data di inizio del servizio e della sua ultimazione, le caratteristiche del servizio e una sua descrizione sommaria, l'importo complessivo del servizio e, se i servizi erano più di uno, gli importi distinti degli stessi, il luogo o i luoghi della prestazione; possono altresì essere comprovati mediante copia delle fatture fiscali, dei contratti, delle certificazioni di collaudo o di regolare esecuzione, e con ogni altra documentazione ritenuta utile e facente fede fino a querela di falso;
- e.4) in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario la verifica riguarda tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati; in caso di avvalimento la verifica è estesa anche all'operatore economico ausiliario;
- f) quando la prova di cui alla lettera e) non sia stata fornita nel termine perentorio ivi prescritto, oppure non sia idonea a confermare le dichiarazioni presentate in sede di gara, la Stazione concedente procede all'esclusione del concorrente dalla gara, all'escussione della relativa cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici per i provvedimenti di competenza; in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario l'esclusione di un operatore economico raggruppato o consorziato comporta l'esclusione dell'intero raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, anche qualora gli altri operatori economici abbiano correttamente dimostrato il possesso del requisito, in misura sufficiente rispetto a quanto previsto dal bando di gara;
- g) il soggetto che presiede il seggio di gara procede infine:
- g.1) ad archiviare in luogo protetto tutte le buste «C» contenenti l'offerta economica e il Piano economico-finanziario, nella stanza / armadio / cassaforte la cui chiave è nella disponibilità del solo presidente del seggio di gara;
- g.2) a dichiarare chiusa la seduta pubblica invitando il pubblico presente ad allontanarsi dal locale.

3. Buste interne dell'offerta.

3.1. Apertura della busta interna «B – Offerta tecnica» e formazione graduatoria provvisoria.

- a) la commissione giudicatrice di cui all'articolo 84 del decreto legislativo n. 163 del 2006, in una o più sedute riservate, procede, sulla base della documentazione contenuta nelle buste interne «B - Offerta tecnica», all'assegnazione dei punteggi con le modalità e i criteri di cui al precedente Capo 1, lettera a);
- b) nell'attribuzione dei punteggi la valutazione è basata sui seguenti criteri di preferenza, in relazione ai singoli elementi dell'offerta tecnica:
- b.1) **qualità architettonica / ingegneristica**: la più convincente e apprezzabile qualità della composizione architettonica, il maggior pregio architettonico ed estetico complessivo, la miglior impostazione ingegneristica e strutturale, le più attuali innovazioni e la miglior funzionalità degli impianti;
- b.2) **pregio tecnico / qualità dei materiali**: il miglior pregio dei materiali soluzioni adottate nella scelta dei materiali, delle apparecchiature, delle attrezzature e degli impianti da porre in opera; la maggior durabilità degli stessi anche al fine dell'ottimizzazione dei rendimenti idraulici ed elettrici complessivi dell'impianto; il tutto distintamente per le strutture e le apparecchiature;
- b.3) **caratteristiche ambientali**: le più efficienti misure di mitigazione degli effetti antropici negativi dell'intervento sull'ambiente, il maggior contenimento dei consumi energetici per il funzionamento e delle risorse da utilizzare, la maggior efficienza energetica, le misure per il miglior contenimento dell'inquinamento acustico;
- b.4) **contenimento dei costi di esercizio previsti**: i più adeguati accorgimenti per la

minimizzazione degli interventi di manutenzione e la riduzione dei costi di gestione dell'impianto, le più efficienti misure per riduzione dei costi di gestione, in termini di energia, materiali di consumo, personale e ogni altro onere connesso;

- b.5) **assistenza post-concessione:** i più elevati gradi di garanzia di reperibilità dei ricambi presso l'impianto anche dopo la scadenza della concessione, le più adeguate modalità e i contenuti più ampi delle garanzie, nonché la maggior durata delle medesime;
- c) i coefficienti attribuiti a ciascun elemento e i punteggi attribuiti a ciascuna offerta, nonché la conseguente graduatoria provvisoria, sono verbalizzati; al verbale sono allegate le schede utilizzate da ciascun commissario per l'attribuzione del giudizio risultante dal confronto a coppie.

3.2. Apertura della busta interna «C – Offerta economica» e formazione graduatoria finale.

- a) il soggetto che presiede il seggio di gara, nel giorno e nell'ora comunicati ai concorrenti ammessi con le modalità di cui alla Parte Terza, Capo 1, lettera g), con almeno 5 (cinque) giorni lavorativi di anticipo, procede alla lettura della graduatoria provvisoria di cui al precedente Capo 3.1, lettera c), relativa alle offerte tecniche, constata l'integrità delle buste interne «C – Offerta economica», procede alla loro apertura, e procede alla loro apertura in sequenza e provvede:
 - a.1) a verificare la correttezza formale delle sottoscrizioni e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione;
 - a.2) a verificare la correttezza formale dell'indicazione delle offerte, l'assenza di abrasioni o correzioni non confermate e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione; a verificare altresì la correttezza e la completezza del Piano economico-finanziario, senza esame di merito di questo, in quanto rinviato alla verifica di cui al successivo Capo 3.3;
 - a.3) alla lettura, ad alta voce, delle offerte di ciascun concorrente, in lettere;
 - a.4) ad apporre in calce all'offerta la propria firma, o a far apporre la firma di uno dei componenti del seggio di gara; tale adempimento è effettuato anche per le offerte eventualmente escluse ai sensi dei precedenti punti a.1) o a.2);
 - a.5) all'assegnazione dei coefficienti e dei punteggi alle singole offerte con le modalità e i criteri di cui al precedente Capo 1, lettera b);
 - a.6) alla somma dei punteggi relativi alle offerte tecniche con i punteggi relativi alle offerte economiche, applicando i criteri di cui al precedente Capo 1, lettere c) e d);
 - a.7) limitatamente agli offerenti che hanno indicato situazioni di controllo o altre relazioni con altri partecipanti alla gara, all'apertura della busta contenente la documentazione utile a dimostrare che la situazione di controllo o la relazione non ha influito sulla formulazione dell'offerta; la verifica di tale documentazione è effettuata dal seggio di gara, se del caso in forma riservata facendo allontanare temporaneamente i presenti, procedendo all'esclusione di ambedue gli offerenti in caso tale documentazione non sia idonea, adeguando di conseguenza la graduatoria;
 - a.8) a redigere una graduatoria provvisoria delle offerte ammesse, in ordine decrescente
- b) il soggetto che presiede la Commissione giudicatrice proclama l'aggiudicazione provvisoria in favore dell'offerente che abbia presentato la migliore offerta; resta ferma la successiva verifica del Piano economico-finanziario di cui al successivo Capo 3.3;
- c) qualora l'offerta prima in graduatoria abbia le caratteristiche di cui al Capo 1, lettera f), l'offerta è assoggettata alla verifica di congruità ai sensi degli articoli 87 e 88 del citato decreto legislativo e del successivo Capo 9; quindi il soggetto che presiede la Commissione giudicatrice declama ad alta voce la graduatoria provvisoria di cui alla precedente lettera a), punto a.8);
- d) il soggetto che presiede la Commissione giudicatrice:
 - d.1) dichiara chiusa la seduta pubblica;
 - d.2) il soggetto che presiede la Commissione giudicatrice trasmette gli atti al competente organo della Stazione appaltante per gli adempimenti conseguenti ai sensi dell'articolo 11, commi 5, 7 e 8, e dell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo n. 163 del 2006;
- e) l'esito della gara è comunicato agli offerenti con tempestività dietro loro richiesta; è comunque reso noto con le pubblicazioni previste dall'articolo 66 del decreto legislativo n. 163 del 2006; nel caso in cui si sia proceduto all'esame delle giustificazioni di una o più offerte anormalmente basse, l'aggiudicazione provvisoria avviene in favore dell'offerente che ha presentato la migliore offerta che sia stata giudicata congrua in quanto adeguatamente giustificata; nello stesso caso le comunicazioni e le pubblicazioni sono effettuate alla conclusione del relativo procedimento.

3.3. Modalità di verifica del Piano economico-finanziario.

La Stazione concedente verifica la congruità del Piano economico-finanziario con gli elementi dell'offerta. E' instaurato un contraddittorio con l'offerente, secondo quanto previsto dagli articoli 86 e 87 del decreto legislativo n. 163 del 2006, in quanto applicabili, qualora il Piano economico-finanziario

presenti elementi incompatibili tra di loro, o con l'offerta o i miglioramenti dell'offerta, o altri elementi che appaiano inattendibili o incoerenti; in particolare qualora presenti:

- a) costi di investimento, con particolare riguardo ai costi di costruzione ed ai costi forfetari da restituire al Comune all'aggiudicazione, palesemente sottostimati;
- b) ricavi operativi palesemente sovrastimati o inattendibili, oppure costi operativi palesemente sottostimati o inattendibili, anche per uno solo dei servizi di cui alla precedente Parte Prima, Capo 2.3, lettere a) e b);
- c) un VAN negativo o un TIR inferiore al tasso WACC utilizzato dall'offerente;
- d) un DSCR medio inferiore o uguale a 1 (senza considerare il periodo di costruzione) o un LLCR medio inferiore al DSCR (senza considerare il periodo di costruzione);
- e) un DSCR minimo oppure un LLCR minimo inferiore a 1 per due annualità consecutive (senza considerare il periodo di costruzione);
- f) un tasso WACC palesemente inferiore ai costi di indebitamento correnti sul mercato dei capitali;
- g) percentuali di imposte incompatibili con il sistema fiscale vigente dal 1 Gennaio 2009;
- h) sostenibilità influenzata da attività o condizioni esogene riconducibili all'offerente ma estranee alle attività previste dalla concessione;
- i) un terminal value superiore a zero.

L'offerta è esclusa qualora, in esito alle verifiche di congruità di cui al presente Capo, permangano una o più d'una delle condizioni di incompatibilità o inattendibilità che precedono.

I dati di producibilità del progetto oggetto di gara non sono garantiti dall'Ente appaltante e quindi devono essere verificati a cura e carico dell'offerente.

Se del caso la verifica di cui al presente Capo 3.3 è effettuata contemporaneamente alla verifica di cui al successivo Capo 9.

4. Verbale di gara:

- a) tutte le operazioni sono verbalizzate ai sensi dell'articolo 78 del decreto legislativo n. 163 del 2006;
- b) sono verbalizzate altresì le motivazioni relative alle esclusioni ai sensi dei precedenti Capi 2 e 3;
- c) i soggetti ammessi a presenziare all'apertura delle offerte, purché muniti di delega o procura, oppure dotati di rappresentanza legale o direttori tecnici dei concorrenti, come risultanti dalla documentazione presentata in sede di gara o appositamente esibita, possono chiedere di fare verbalizzare le proprie osservazioni;
- d) il soggetto che presiede il seggio di gara annota tali osservazioni, eventualmente allegando al verbale note scritte del concorrente, qualora le giudichi pertinenti il procedimento di gara;
- e) il procedimento di verifica delle offerte anormalmente basse di cui al successivo Capo 9 avviene in seduta riservata e qualora si concluda con l'esclusione sono verbalizzate le relative motivazioni;
- f) è verbalizzata l'eventuale procedura di sorteggio pubblico di cui al precedente Capo 1, lettera g).

5. Cause di esclusione in fase di aggiudicazione:

- a) sono escluse, dopo l'apertura della busta interna «B» contenente l'offerta tecnica, le offerte:
 - a.1) non sottoscritte dall'operatore economico concorrente o, in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario non ancora costituiti, non sottoscritte da tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati;
 - a.2) ritenute peggiorative rispetto a quanto previsto dal progetto posto a base di gara;
 - a.3) in contrasto con la normativa tecnica applicabile all'intervento oggetto della gara o a disposizioni legislative o regolamentari imperative o inderogabili;
 - a.4) in contrasto con le indicazioni che la documentazione e base di gara, ai sensi della Parte prima, Capo 3.1, individua come prescrittive oppure ne eccedano i limiti inderogabili;
 - a.5) che rendono palese, direttamente o indirettamente, l'offerta relativa ad uno o più d'uno degli elementi di natura quantitativa a valutazione vincolata contenute nella busta interna «C»;
 - a.6) che contengono elementi proposti sotto condizione di variazioni del prezzo o di altre condizioni;
 - a.7) che esprimono o rappresentano soluzioni alternative, opzioni diverse, proposte condizionate o altre condizioni equivoche, in relazione a uno o più d'uno degli elementi di valutazione;
- b) sono escluse, dopo l'apertura della busta interna «C» contenente l'offerta economica, le offerte:
 - b.1) mancanti della firma del soggetto competente o, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora formalizzati, di uno dei soggetti competenti degli operatori economici raggruppati o consorziati;
 - b.2) che recano l'indicazione di offerta in misura meno vantaggiosa per la Stazione appaltante rispetto a quanto posto a base di gara, anche per uno solo degli elementi di valutazione; oppure che recano l'indicazione di un'offerta percentuale espressa in cifre ma non in lettere ovvero in lettere ma non in cifre;
 - b.3) che recano, in relazione all'indicazione delle offerte in lettere segni di abrasioni, cancellature o

- altre manomissioni, che non siano espressamente confermate con sottoscrizione a margine o in calce da parte del concorrente;
- b.4) che contengono condizioni, precondizioni o richieste a cui l'offerta risulti subordinata oppure integrazioni interpretative o alternative dei metodi e dei criteri di offerta previsti dagli atti della Stazione appaltante;
 - b.5) che, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, non contengono l'impegno a costituirsi o non individuano l'operatore economico concorrente capogruppo o contiene altre indicazioni incompatibili con la condizione di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario ai sensi dell'articolo 37, commi 2 e 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006, salvo che tale impegno risulti già dichiarato nella documentazione presentata ai sensi della Parte prima, Capo 2, lettera f), punto f.1);
 - b.6) che non contengono il Piano economico finanziario, questo non sia sottoscritto oppure sia redatto con gravi carenze rispetto a quanto previsto dagli atti di gara;
- c) sono comunque escluse le offerte:
- c.1) di offerenti che incorrono in una delle cause di esclusione di cui alla Parte prima, Capo 5, che per qualsiasi motivo non siano state rilevate in precedenza;
 - c.2) di offerenti che si trovano in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, ancorché dichiarate inesistenti, sia accertata con qualunque mezzo dalla Stazione appaltante;
 - c.3) di offerenti che si trovano in situazione di controllo o in altra relazione con altri offerenti, ai sensi dell'articolo 38, comma 1, lettera m-quater), del decreto legislativo n. 163 del 2006, per i quali sia accertata l'inidoneità della documentazione che comprovi l'assenza di reciproca influenza nella formulazione delle offerte ai sensi dell'articolo 38, comma 2, secondo periodo, lettera b);
 - c.4) in contrasto con clausole essenziali che regolano la gara, espressamente previste dal presente disciplinare di gara, ancorché non indicate nel presente elenco;
 - c.5) in contrasto con prescrizioni legislative e regolamentari inderogabili, con le norme di ordine pubblico o con i principi generali dell'ordinamento giuridico.

6. Aggiudicazione:

- a) l'aggiudicazione ha carattere provvisorio in quanto subordinata:
 - a.1) all'accertamento dell'assenza di condizioni ostative relativamente alla disciplina vigente in materia di contrasto alla criminalità organizzata (antimafia) di cui al del d.P.R. n. 252 del 1998;
 - a.2) all'accertamento della regolarità contributiva, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto legislativo n. 163 del 2006, mediante acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC) di cui all'articolo 2, del decreto-legge n. 210 del 2002, convertito dalla legge n. 266 del 2002 e di cui all'articolo 90, comma 9, lettera b), del decreto legislativo n. 81 del 2008;
 - a.3) all'approvazione del verbale di gara e dell'aggiudicazione da parte del competente organo della Stazione appaltante;
 - a.4) alla compra, ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del decreto legislativo n. 163 del 2006 e con le modalità di cui al successivo Capo 8, del possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al **punto III.2.2) del bando di gara**, come dichiarati per l'ammissione, relativamente all'aggiudicatario e al concorrente che segue in graduatoria, salvo che gli stessi operatori siano già stati sorteggiati e la verifica sia già stata conclusa positivamente in sede di sorteggio ai sensi del precedente Capo 2, lettera d);
- b) l'aggiudicazione diviene definitiva, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo n. 163 del 2006, con il provvedimento di cui alla precedente lettera a), punto a.3), ovvero quando siano trascorsi trenta giorni dall'aggiudicazione provvisoria senza che siano stati assunti provvedimenti negativi o sospensivi;
- c) ai sensi dell'articolo 11, commi 7 e 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006, l'aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell'offerta e diventa efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti dell'aggiudicatario;
- d) ai sensi degli articoli 71 e 76 del d.P.R. n. 445 del 2000 la Stazione appaltante può:
 - d.1) procedere in ogni momento alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale, richiesti al **punto III.2.1) del bando di gara**, richiedendo ad uno o più concorrenti di comprovare in tutto o in parte uno o più d'uno dei predetti requisiti, salvo il caso in cui possano essere verificati d'ufficio ai sensi dell'articolo 43 del d.P.R. n. 445 del 2000, escludendo l'operatore economico per il quale non siano confermate le relative dichiarazioni già presentate;
 - d.2) può revocare l'aggiudicazione, qualora accerti, in ogni momento e con qualunque mezzo di prova, l'assenza di uno o più d'uno dei requisiti richiesti in sede di gara, oppure una violazione in materia di dichiarazioni, anche a prescindere dalle verifiche già effettuate;
- e) in deroga alle previsioni di cui alla precedente lettera b), l'efficacia dell'aggiudicazione definitiva è altresì subordinata all'ottenimento dei pareri tecnici e amministrativi inerenti l'intervento, qualora

l'offerta tecnica dell'aggiudicatario ne renda necessaria l'acquisizione, nonché alla successiva approvazione in linea tecnica della stessa offerta tecnica dell'aggiudicatario da parte del competente organo della Stazione appaltante;

- f) l'offerta tecnica dell'aggiudicatario, eventualmente approvata ai sensi della precedente lettera e), costituisce obbligazione contrattuale specifica, senza ulteriori oneri per la Stazione appaltante, e integra automaticamente la documentazione progettuale posta a base di gara compreso il Capitolato.

7. Adempimenti successivi alla conclusione della gara e obblighi dell'aggiudicatario:

Al momento della stipula del contratto, l'aggiudicatario deve corrispondere al Comune concedente l'importo forfetario di **euro 281.276,37** a titolo di rimborso delle spese già sostenute dal Comune stesso. Inoltre:

- a) l'aggiudicatario è obbligato, entro il termine prescritto dalla Stazione appaltante con apposita richiesta, e, in assenza di questa, entro 30 giorni dalla conoscenza dell'avvenuta aggiudicazione provvisoria, a:
- a.1) fornire tempestivamente alla stazione appaltante la documentazione necessaria alla stipula del contratto e le informazioni necessarie allo stesso scopo, nonché a depositare le spese di contratto, di registro, di segreteria e ogni altra spesa connessa;
 - a.2) sottoscrivere il verbale di cantierabilità di cui all'articolo 71, comma 3, del d.P.R. n. 554 del 1999 ;
 - a.3) costituire la garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva di cui all'articolo 113 del decreto legislativo n. 163 del 2006;
 - a.4) munirsi, ai sensi dell'articolo 129, comma 1, del decreto legislativo n. 163 del 2006, di un'assicurazione contro i rischi dell'esecuzione e una garanzia di responsabilità civile che tenga indenne la stazione appaltante dai danni a terzi, in conformità alle prescrizioni del Capitolato Speciale d'appalto;
 - a.5) se l'operatore economico aggiudicatario è costituito in forma societaria diversa dalla società di persone (S.p.A., S.A.p.A., S.r.l., S.coop.p.A., S.coop.r.l., Società consortile per azioni o a responsabilità limitata) deve presentare una dichiarazione circa la propria composizione societaria, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni «con diritto di voto» sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto, ai sensi dell'articolo 1 del d.p.c.m. 11 maggio 1991, n. 187, attuativo dell'articolo 17, terzo comma, della legge n. 55 del 1990; in caso di consorzio la dichiarazione deve riguardare anche le società consorziate indicate per l'esecuzione del lavoro;
- b) l'aggiudicatario è obbligato, entro il termine prescritto dalla Stazione appaltante con apposita richiesta, e, in assenza di questa, prima della convocazione per la consegna dei lavori, in ogni caso con le modalità previste dal Capitolato speciale d'appalto, a trasmettere alla Stazione appaltante:
- b.1) le seguenti dichiarazioni:
 - una dichiarazione attestante l'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;
 - una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
 - una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 81 del 2008;
 - b.2) il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità, con l'indicazione antimafia di cui agli articoli 6 e 9 del d.P.R. n. 252 del 1998, oppure, in alternativa, ai fini dell'acquisizione d'ufficio, l'indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA;
 - b.3) i dati necessari ai fini dell'acquisizione d'ufficio del documento unico di regolarità contributiva (DURC) da parte della Stazione appaltante, mediante la presentazione del modello unificato INAIL-INPS-CASSA EDILE, compilato nei quadri «A» e «B» oppure, in alternativa, le seguenti indicazioni:
 - il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato;
 - la classe dimensionale dell'impresa in termini di addetti;
 - per l'INAIL: codice ditta, sede territoriale dell'ufficio di competenza, numero di posizione assicurativa;
 - per l'INPS: matricola azienda, sede territoriale dell'ufficio di competenza; se impresa individuale numero di posizione contributiva del titolare; se impresa artigiana, numero di posizione assicurativa dei soci;
 - per la Cassa Edile (CAPE): codice impresa, codice e sede cassa territoriale di competenza;
 - b.4) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1,

- lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008. Ai sensi dell'articolo 29, comma 5, secondo periodo, del decreto legislativo n. 81 del 2008, se l'impresa occupa fino a 10 lavoratori, la valutazione dei rischi, fino alla scadenza del diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f), del predetto del decreto legislativo n. 81 del 2008, comunque, non oltre il 30 giugno 2012, la valutazione dei rischi può essere autocertificata;
- b.5) il nominativo e i recapiti del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione e del proprio Medico competente di cui rispettivamente agli articoli 31 e 38 del decreto legislativo n. 81 del 2008;
 - b.6) l'accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui articolo 131, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 163 del 2006, all'articolo 100 e ai punti 1, 2 e 4, dell'allegato XV, al decreto legislativo n. 81 del 2008, con le eventuali richieste di adeguamento;
 - b.7) il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 131, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 163 del 2006, all'articolo 89, comma 1, lettera h), e al punto 3.2 dell'allegato XV, al decreto legislativo n. 81 del 2008;
- c) gli adempimenti di cui alla lettera a), punto a.5), nonché di cui alla lettera b), devono essere assolti:
- c.1) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa capogruppo mandataria, qualora l'appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di imprese ai sensi dell'articolo 37, commi 1, 14 e 15, del decreto legislativo n. 163 del 2006;
 - c.2) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui agli articoli 34, comma 1, lettere b) e c), qualora il consorzio intenda eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile;
 - c.3) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il consorzio ha indicato per l'esecuzione dei lavori ai sensi degli articoli 37, comma 7, e 36, qualora il consorzio sia privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; qualora siano state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata in sede di gara o comunque preventivamente comunicata alla Stazione appaltante, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione;
 - c.4) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere;
- d) qualora l'aggiudicatario:
- d.1) non stipuli il contratto nei termini prescritti, ovvero non assolva gli adempimenti di cui alla precedente lettera a) in tempo utile per la sottoscrizione del contratto, l'aggiudicazione, ancorché definitiva, può essere revocata dalla Stazione appaltante;
 - d.2) non assolva gli adempimenti di cui alla precedente lettera b), non consentendo la consegna dei lavori e il loro inizio ai sensi dell'articolo 129, comma 7, del d.P.R. n. 554 del 1999, il contratto può essere risolto dalla Stazione appaltante;
- e) nel caso di cui alla precedente lettera d), punto d.1), la Stazione appaltante provvede ad incamerare la cauzione provvisoria; nel caso di cui alla precedente lettera d), punto d.2), la Stazione appaltante provvede ad incamerare la cauzione definitiva; in ogni caso è fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni ivi compresi i danni da ritardo e i maggiori oneri da sostenere per una nuova aggiudicazione.

8. Comprova dei requisiti ai sensi dell'articolo 48 del decreto legislativo n. 163 del 2006.

8.1. Documentazione a comprova dei requisiti ex articolo 3, comma 6, d.P.R. n. 34 del 2000.

La documentazione da presentare a comprova dei requisiti ai sensi dell'articolo 48 del decreto legislativo n. 163 del 2006, di cui al Capo 2, lettera d), è la seguente:

- a) il fatturato è dimostrato con copia dei bilanci depositati, corredati dalla nota di deposito, per gli operatori economici tenuti alla redazione del bilancio; oppure con le denunce annuali dei redditi e dell'IVA per i soggetti non tenuti alla redazione del bilancio; il capitale sociale è accertato d'ufficio mediante accesso ai registri della Camera di commercio competente;
- b) i servizi svolti sono comprovati con certificazioni o dichiarazioni dei committenti dei servizi stessi, con l'indicazione della tipologia del servizio, corredata da una descrizione sintetica, dal periodo di svolgimento del servizio (mese e anno di avvio e mese e anno di cessazione qualora non più in corso), importo annuo o, se gli importi annui non siano costanti, importo degli anni utili ai fini del requisito, ubicazione dell'impianto oggetto del servizio;
- c) in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario la verifica riguarda tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati; in caso di avvalimento la verifica è estesa anche all'operatore economico ausiliario;
- d) per quanto non previsto dal presente disciplinare di gara alla procedura di comprova si applicano le

linee guida di cui alla determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici n. 5 del 21 maggio 2009.

8.2. Mancata o tardiva comprova dei requisiti.

- a) quando la prova di cui al precedente Capo 8.1 non sia fornita nel termine perentorio prescritto nella richiesta della Stazione appaltante, oppure non sia idonea a confermare le dichiarazioni presentate in sede di gara, la Stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla gara, alla segnalazione del fatto all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici per i provvedimenti di competenza;
- b) in caso di raggruppamento temporaneo l'esclusione di un operatore economico raggruppato ai sensi della precedente lettera a) comporta l'esclusione dell'intero raggruppamento temporaneo, anche qualora gli altri operatori economici raggruppati abbiano correttamente dimostrato il possesso dei requisiti in misura sufficiente rispetto a quanto previsto dal bando di gara;
- c) in caso di avvalimento la mancata comprova dei requisiti dell'operatore economico ausiliario comporta l'esclusione del concorrente, anche qualora lo stesso concorrente abbia correttamente dimostrato il possesso dei propri requisiti.

9. Eventuale verifica delle offerte anormalmente basse

9.1. Modalità di verifica delle giustificazioni: qualora ricorrano le condizioni di cui al precedente Capo 3.2, lettera d), punto d.3), la verifica delle offerte anormalmente basse avviene:

- a) iniziando dalla prima migliore offerta, e, qualora questa sia esclusa alla conclusione del procedimento di verifica ai sensi delle successive lettere h) oppure i), procedendo nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, fino ad individuare la migliore offerta non giudicata anomala in quanto adeguatamente giustificata e alla conseguente proclamazione dell'aggiudicazione provvisoria; in presenza di due o più offerte uguali la verifica di queste avviene contemporaneamente; qualora la verifica sia conclusa positivamente per tutte le offerte uguali, si procede all'aggiudicazione provvisoria mediante sorteggio tra le stesse;
- b) richiedendo per iscritto a ciascun offerente, titolare di offerta ai sensi della precedente lettera a), di presentare le giustificazioni; nella richiesta la Stazione appaltante può indicare le componenti dell'offerta ritenute anormalmente basse ed invitare l'offerente a fornire tutte le giustificazioni che ritenga utili, nell'ambito dei criteri di cui al successivo Capo 9.2;
- c) all'offerente è assegnato un termine perentorio di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta per la presentazione, in forma scritta, delle giustificazioni;
- d) la Stazione appaltante, se del caso mediante una commissione tecnica, esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle giustificazioni fornite, e ove non le ritenga sufficienti ad escludere l'incongruità dell'offerta, chiede per iscritto ulteriori precisazioni;
- e) all'offerente è assegnato un termine perentorio di 5 (cinque) giorni dal ricevimento della richiesta per la presentazione, in forma scritta, delle precisazioni;
- f) la stazione appaltante, ovvero la commissione di cui alla precedente lettera d), se istituita, esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle precisazioni fornite;
- g) prima di escludere l'offerta, ritenuta eccessivamente bassa, la Stazione appaltante convoca l'offerente con un anticipo di almeno 3 (tre) giorni lavorativi e lo invita a indicare ogni elemento che ritenga utile;
- h) la Stazione appaltante può escludere l'offerta, a prescindere dalle giustificazioni e dall'audizione dell'offerente qualora questi:
 - h.1) non presenti le giustificazioni entro il termine di cui alla precedente lettera c);
 - h.2) non presenti le precisazioni entro il termine di cui alla precedente lettera e);
 - h.3) non si presenti all'ora e al giorno della convocazione di cui alla precedente lettera g);
- i) fuori dai casi di cui alla precedente lettera h), la Stazione appaltante esclude l'offerta che, in base all'esame degli elementi forniti con le giustificazioni e le precisazioni, nonché in sede di convocazione, risulta, nel suo complesso, inaffidabile;
- j) per quanto non previsto dal presente disciplinare di gara alla procedura di verifica delle offerte anormalmente basse si applicano le linee guida di cui alla determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici n. 6 dell'8 luglio 2009.

9.2. Contenuto delle giustificazioni:

- a) le giustificazioni devono riguardare:
 - a.1) l'economia del procedimento di costruzione;
 - a.2) le soluzioni tecniche adottate;
 - a.3) le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per eseguire i lavori;

- a.4) l'eventualità che l'offerente ottenga un aiuto di Stato a condizione che l'offerente dimostri che il predetto aiuto è stato concesso legittimamente, ai sensi dell'articolo 87, comma 5, del decreto legislativo n. 163 del 2006;
- a.5) il costo del lavoro come determinato periodicamente in apposite tabelle dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale e assistenziale, del settore e dell'area territoriale di pertinenza;
- a.6) fermo restando quanto previsto al precedente punto a.2), devono essere poste in relazione diretta con l'offerta tecnica di cui alla precedente Parte seconda, Capo 3.1, presentata dal concorrente, pertanto devono considerare, ai fini della congruità, gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'esecuzione, quale obbligo contrattuale, di quanto previsto nella predetta offerta tecnica;
- b) le giustificazioni possono riguardare ogni altra condizione che l'offerente ritenga rilevante allo scopo e pertinente ai lavori in appalto, fermo restando che non sono ammesse:
 - b.1) in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge;
 - b.2) in relazione agli oneri per l'attuazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui al **punto II.2.1) del bando di gara** per i quali non è ammesso ribasso d'asta;
 - b.3) qualora basate esclusivamente su prezzi proposti in contratti di subappalto allegati qualora i prezzi praticati dal subappaltatore siano inferiori ai prezzi proposti dall'offerente ulteriormente ridotti di un ribasso pari alla quota di utile dichiarata da quest'ultimo, salvo che i prezzi praticati dal subappaltatore non siano a loro volta corredati da adeguate giustificazioni;
 - b.4) qualora basate su prezzi proposti in contratti di subappalto allegati qualora i prezzi praticati dal subappaltatore siano inferiori ai prezzi proposti dall'offerente ulteriormente ridotti di un ribasso superiore al 20 per cento;
 - b.5) qualora basate esclusivamente su prezzi proposti in contratti di forniture di materiali o noleggi che siano a loro volta palesemente anomale o non tali da garantire le aspettative di un corretto risultato, salvo che tali prezzi proposti non siano a loro volta corredati da adeguate giustificazioni;
 - b.6) qualora contraddicano in modo insanabile o siano in aperto contrasto con l'offerta oppure ne costituiscano di fatto una modifica, anche parziale;
- c) non sono altresì ammesse le giustificazioni:
 - c.1) che, in relazione alla manodopera indichino quantità orarie di impiego riferite a presunti livelli di produttività assolutamente eccezionali, irragionevoli, o riferite a capacità lavorative personali del singolo prestatore d'opera o della squadra ritenute oggettivamente irrealistiche, salvo che siano corroborate dall'utilizzo di tecnologie particolari o innovative;
 - c.2) che non tengano conto delle misure di protezione individuale e delle altre misure di sicurezza intrinsecamente connesse alle singole lavorazioni, nonché dei relativi costi a carico dell'impresa, non contemplati tra gli oneri per l'attuazione del piano di sicurezza e coordinamento di cui alla precedente lettera b), punto b.2);
 - c.3) che, in relazione alle spese generali, le indichino in misura nulla, insignificante o meramente simbolica, o comunque in misura oggettivamente del tutto irragionevole;
 - c.4) che, in relazione all'utile d'impresa, lo indichino in misura nulla, insignificante o meramente simbolica, o comunque in misura irrilevante da far presumere che l'appalto sia eseguito in perdita o a condizioni economiche che rendano inaffidabile l'offerta;
- d) le giustificazioni, in relazione alle condizioni specifiche dell'offerta e secondo l'autonoma valutazione dell'offerente, soggetta a sindacato di merito da parte della Stazione appaltante, possono o devono essere corredate da adeguata documentazione o da adeguata dimostrazione con riferimento:
 - d.1) a specifiche voci di prezzo per le quali l'offerente goda di condizioni particolarmente favorevoli;
 - d.2) alla manodopera, mediante indicazione delle fonti di rilevamento dei relativi costi, sia per quanto attiene le diverse qualifiche e i diversi contratti territoriali di pertinenza;
 - d.3) ai materiali: anche mediante allegazione di listini disponibili, dichiarandone la provenienza; subcontratti di fornitura, fermi restando i divieti di cui alla precedente lettera b); qualora si faccia riferimento a scorte di magazzino, ad acquisizione da procedure concorsuali o fallimentari, deve essere dimostrata la relativa condizione;
 - d.4) mezzi d'opera, impianti e attrezzature: dimostrazione dei livelli di ammortamento, dei prezzi di noleggio, o altri costi analoghi, tenendo conto dei costi degli operatori di manovra, dei montaggi e smontaggi, delle manutenzioni e riparazioni, dei materiali di consumo e altri costi accessori necessari alla loro funzionalità;
 - d.5) trasporti: tutti i prezzi offerti dovranno tenere conto dei costi di trasporto dal magazzino dell'offerente, o dei suoi fornitori, fino al cantiere, nonché, per i materiali di risulta da

- allontanare dal cantiere, da quest'ultimo ai siti autorizzati al conferimento;
- d.6) spese generali e costi indiretti di cantiere: la percentuale di spese generali deve essere motivata esponendo in dettaglio analitico i singoli costi, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- direzione centrale dell'impresa;
 - gestione e direzione del cantiere;
 - eventuali consulenze, collaudi tecnici, indagini, analisi, monitoraggi, o altri adempimenti simili posti a carico dell'aggiudicatario;
 - personale impiegatizio e tecnico di commessa;
 - eventuale trasporto, vitto e alloggio delle maestranze;
 - imposte e tasse;
 - oneri finanziari, corrispondenti al periodo di tempo intercorrente tra i pagamenti e l'incasso delle fatturazioni relative agli stati di avanzamento;
 - garanzie, cauzioni, premi assicurativi e adempimenti analoghi;
 - costi di impianto cantiere, allacciamenti alle reti tecnologiche, consumi di energia e acqua, sempre che non siano compresi e dichiarati all'interno dei costi delle singole voci;
 - ogni altro onere riconducibile tra le spese generali;
- d.7) utile d'impresa;
- e) devono essere presentate in forma di relazione analitica e, qualora ritenuto utile dall'offerente, anche in forma di analisi dei prezzi unitari nonché da un proprio computo metrico dettagliato che dimostri eventuali economie nelle quantità, a condizione che non venga modificato in alcun modo il contenuto del progetto;
- f) devono essere sottoscritte dall'offerente e, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, dai rappresentanti legali di tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati.

PARTE TERZA
DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI

1. Disposizioni sulla documentazione, sulle dichiarazioni e sulle comunicazioni:

- a) tutte le dichiarazioni richieste:
- a.1) sono rilasciate ai sensi dell'articolo 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del concorrente o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il concorrente stesso);
 - a.2) devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità;
 - a.3) devono essere corredate dal numero di telefax e possibilmente dall'indirizzo di posta elettronica del concorrente, dove la Stazione concedente può inviare richieste e comunicazioni;
 - a.4) devono essere sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliare, ognuno per quanto di propria competenza;
- b) ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000 e dell'articolo 73, comma 4, del decreto legislativo n. 163 del 2006, le dichiarazioni sono redatte preferibilmente sui modelli predisposti e messi a disposizione gratuitamente dalla Stazione concedente disponibili ai sensi del successivo numero 2, lettera c), che il concorrente può adattare in relazione alle proprie condizioni specifiche;
- c) ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000, le dichiarazioni rese nell'interesse proprio del dichiarante possono riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza;
- d) le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della Stazione concedente con i limiti e alle condizioni di cui all'articolo 46 del decreto legislativo n. 163 del 2006;
- e) alla documentazione dei concorrenti non residenti in Italia si applicano gli articoli 38, comma 5, 45, comma 6, e 47 del decreto legislativo n. 163 del 2006;
- f) le dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di attestazioni rilasciate da pubbliche amministrazioni o detenute stabilmente da queste, possono essere sostituite dalle certificazioni o attestazioni in originale o in copia autenticata ai sensi degli articoli 18 e 19 del d.P.R. n. 445 del 2000;
- g) le comunicazioni della stazione concedente ai concorrenti, concorrenti od offerenti, in tutti i casi previsti dal presente disciplinare di gara, si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese ad uno dei recapiti indicati dagli stessi soggetti ai sensi della precedente lettera a), punto a.3); le stesse comunicazioni possono essere fatte anche mediante telefax o posta elettronica, oppure con qualunque altro mezzo ammesso dall'ordinamento.

2. Acquisizione delle informazioni e della documentazione:

- a) ai sensi dell'articolo 72, comma 3, del decreto legislativo n. 163 del 2006, le informazioni possono essere richieste esclusivamente in forma scritta (anche mediante telefax o e-mail) presso la Stazione concedente entro il termine perentorio di

Giorno: **Data:** **Ora:**

all'indirizzo di cui al **punto I.1) del bando di gara** :

- b) ai sensi dell'articolo 72, commi 1, lettera b), e comma 2, del decreto legislativo n. 163 del 2006 il progetto, completo del Capitolato prestazionale può essere acquisito (previa richiesta anche mediante telefax o e-mail), entro il termine perentorio di cui alla precedente lettera a), all'indirizzo di cui al **punto I.1) del bando di gara**; in versione cartacea previo pagamento della somma di euro 200,00, oppure su supporto Compact Disc previo pagamento della somma di euro 50,00, da versare

Sul conto corrente bancario numero:	
intestato a:	Comune di Gianico
Banca:	Popolare di Sondrio S.p.a. – agenzia Darfo B.T. – Sportello di Gianico
Via/piazza	Piazza Alpini 13 Gianico
Codice IBAN	IT 72 R 05696 54440 000006003X24

- c) il disciplinare di gara e i modelli per la partecipazione alla gara con lo schema delle dichiarazioni di possesso dei requisiti di cui ai **punti III.1) del bando di gara**, sono liberamente disponibili anche sul sito internet: <http://www.comune.gianico.bs.it>

3. Disposizioni finali

- a) **computo dei termini:** tutti i termini previsti dal bando di gara e dagli altri atti di gara, ove non diversamente specificato, sono calcolati e determinati in conformità Regolamento CEE n. 1182/71 del Consiglio del 3 giugno 1971;
- b) **controversie:** tutte le controversie derivanti dal contratto, previo esperimento dei tentativi di transazione e di accordo bonario ai sensi rispettivamente degli articoli 239 e 240 del decreto legislativo n. 163 del 2006, qualora non risolte, saranno deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Brescia con esclusione della giurisdizione arbitrale;
- c) **supplente:** la Stazione concedente, ferma restando l'applicazione dell'articolo 159 del decreto legislativo n. 163 del 2006, qualora per qualunque motivo non si concluda la procedura di subentro, e sempre che non sia ancora concluso il collaudo dei lavori si avvale della facoltà di cui all'articolo 140, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 163 del 2006 per cui in caso di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo, saranno interpellati progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, se ancora in possesso dei necessari requisiti, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori; l'interpello avverrà in ordine decrescente a partire dall'operatore economico che ha formulato la prima migliore offerta originariamente ammessa, escluso l'originario aggiudicatario; l'affidamento all'operatore economico supplente avviene alle medesime condizioni economiche già proposte dallo stesso in sede di offerta, sino al quinto migliore offerente in sede di gara;
- d) **trattamento dati personali:** ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003, in relazione ai dati personali il cui conferimento è richiesto ai fini della gara, si informa che:
- d.1) titolare del trattamento, nonché responsabile, è il Comune di Gianico, Segretario Comunale, nella persona della signora Laura Cortesi;
- d.2) il trattamento dei dati avviene ai soli fini dello svolgimento della gara e per i procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti, nel rispetto del segreto aziendale e industriale;
- d.3) il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 196 del 2003, con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati, mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza, e sono effettuate dagli incaricati al trattamento di dati personali a ciò autorizzati dal titolare del trattamento;
- d.4) i dati personali conferiti, anche giudiziari, il cui trattamento è autorizzato ai sensi del provvedimento del garante n. 7/2004, sono trattati in misura non eccedente e pertinente ai soli fini dell'attività sopra indicata e l'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferirli comporta l'impossibilità di partecipazione alla gara stessa;
- d.5) i dati possono venire a conoscenza degli incaricati autorizzati dal titolare e dei componenti del seggio di gara, possono essere comunicati ai soggetti cui la comunicazione sia obbligatoria per legge o regolamento o a soggetti cui la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso;
- d.6) i dati non vengono diffusi, salvo quelli dei quali la pubblicazione sia obbligatoria per legge;
- d.7) l'interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i diritti di cui all'articolo 13 del predetto decreto legislativo n. 196 del 2003;
- d.8) con la partecipazione l'interessato consente espressamente, senza necessità di ulteriore adempimento, al trattamento dei dati personali nei limiti e alle condizioni di cui alla presente lettera d);
- e) **norme richiamate:** fanno parte integrante del presente disciplinare di gara e del successivo contratto d'appalto:
- e.1) il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
- e.2) i regolamenti di attuazione approvati con d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e 25 gennaio 2000, n. 34, in quanto applicabili;
- e.3) il capitolato generale d'appalto, approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per quanto non previsto dal Capitolato prestazionale;
- f) **riserva di aggiudicazione:** la stazione concedente si riserva di differire, spostare o revocare il presente procedimento di gara, senza alcun diritto dei concorrenti a rimborso spese o quant'altro.

Li 23 febbraio 2010

IL SEGRETARIO COMUNALE
(dott.ssa Laura Cortesi)



Allegati: modelli per la partecipazione:

(art. 48, comma 2, d.P.R. n. 445 del 2000 e art. 73, comma 4, decreto legislativo n. 163 del 2006)

A - Dichiarazioni del concorrente

A.1 - Dichiarazione cumulativa di possesso dei requisiti e altre condizioni di partecipazione

A.2 - Dichiarazione di voler ricorrere all'avvalimento

B - Dichiarazione cumulativa dell'ausiliario

C - Dichiarazione cumulativa del consorziato

E - Dichiarazioni individuali di natura penale (art. 38, lettere b) e c) del Codice dei contratti)

E.1 - Dichiarazione di assenza di misure prevenzionali e penali

E.2 - Dichiarazioni di presenza di misure prevenzionali o penali

F - Modello di offerta economica (nell'ambito dell'offerta economicamente più vantaggiosa)